SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 47

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 26 febbraio 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2004 avrà termine il 28 febbraio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 24 febbraio 2004, n. **43.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, recante disposizioni urgenti concernenti modalità di definitiva cessazione del regime transitorio della legge 31 luglio 1997, n. 249.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, recante disposizioni urgenti concernenti modalità di definitiva cessazione del regime transitorio della legge 31 luglio 1997, n. 249, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 febbraio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
GASPARRI, *Ministro delle comunicazioni*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24 DICEMBRE 2003, N. 352

All'articolo 1:

al comma 1, all'alinea sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « contestualmente, anche tenendo conto delle tendenze in atto nel mercato »;

al comma 1, alla lettera a), la parola: « raggiunta » *è sostituita dalla seguente:* « coperta » *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « che non deve comunque essere inferiore al 50 per cento »;

al comma 1, alla lettera b), dopo la parola: « mercato » *è inserita la seguente:* « nazionale »;

alla rubrica, dopo la parola: « modalità » *sono inserite le seguenti:* « e tempi ».

Al titolo, dopo la parola: « modalità » *sono inserite le seguenti:* « e tempi ».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2674):

Presentato dal Ministro delle comunicazioni (GASPARRI) il 29 dicembre 2003.

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici, comunicazioni), in sede referente, l'8 gennaio 2004 con pareri delle commissioni, 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 13 e 14 gennaio 2004.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 14, 21, 22 gennaio 2004.

Esaminato in aula il 27 gennaio 2004 e approvato il 28 gennaio 2004.

Camera dei deputati (atto n. 4645):

Assegnato alle commissioni riunite VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), in sede referente, il 29 gennaio 2004 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I e V.

Esaminato dalle commissioni riunite, in sede referente, il 3, 5, 11, 12 febbraio 2004.

Esaminato in aula l'11, 16, 17, 18, 19 febbraio 2004 e approvato il 20 febbraio 2004.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 300 del 29 dicembre 2003.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 59.

04G0073

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 16 gennaio 2004, n. **44.**

Recepimento della direttiva 1999/13/CE relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili di talune attività industriali, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

E

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2000;

Vista la direttiva 1999/13/CE, sulla limitazione delle emissioni dei composti organici volatili dovute all'uso dei solventi organici in talune attività ed in taluni impianti;

Vista la decisione della Commissione del 27 giugno 2002 n. C. (2002)2234, concernente il questionario relativo alle relazioni degli Stati membri sull'attuazione della citata direttiva 1999/13/CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, concernente norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, e, in particolare, gli articoli 3, comma 2, e 11;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 51 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 1990, recante linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi e massimi di emissione;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 21 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1996, sulla disciplina dei metodi di controllo delle emissioni in atmosfera dagli impianti industriali;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, concernente la prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modifiche, concernente la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze pericolose;

Sentita la Conferenza unificata nella seduta del 24 luglio 2003;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 ottobre 2003;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota n. UL/2003/8413 del 12 novembre 2003;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto disciplina, in attuazione della direttiva 99/13/CE e dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, i valori limite, i criteri temporali di adeguamento e i metodi di analisi e di valutazione delle emissioni prodotte dagli impianti, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera *r)*, che nell'esercizio delle attività individuate all'allegato I superano le soglie di consumo di solvente indicate nello stesso allegato.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) «adesivo»: qualsiasi preparato, compresi tutti i solventi organici o i preparati contenenti solventi organici necessari per una sua corretta applicazione, usato per far aderire parti separate di un prodotto;

b) «autorità competente»: le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372;

c) «autorizzazione»: il provvedimento di autorizzazione rilasciato dall'autorità competente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 ovvero del decreto legislativo n. 372 del 1999;

d) «capacità nominale»: la massa giornaliera massima teorica di solventi organici immessi in un impianto, se l'impianto funziona in condizioni di esercizio normale e alla potenzialità di prodotto prevista a livello di progetto;

e) «composto organico»: qualsiasi composto contenente almeno l'elemento carbonio e uno o più degli elementi seguenti: idrogeno, alogeni, ossigeno, zolfo, fosforo, silicio o azoto, ad eccezione degli ossidi di carbonio e dei carbonati e bicarbonati inorganici;

f) «composto organico volatile (COV)»: qualsiasi composto organico che abbia a 293,15 K una pressione

di vapore di 0,01 kPa o superiore, oppure che abbia una volatilità corrispondente in condizioni particolari di uso. Ai fini del presente decreto, è considerata come un COV, la frazione di creosoto che alla temperatura di 293,15 K ha una pressione di vapore superiore a 0,01 kPa;

g) «condizioni di confinamento»: le condizioni nelle quali un impianto è gestito in maniera tale che i COV rilasciati dall'attività sono captati ed emessi in modo controllato mediante un camino o un dispositivo di abbattimento e non sono, quindi, completamente diffusi;

h) «condizioni normali»: una temperatura di 273,15 K ed una pressione di 101,3 kPa;

i) «consumo»: il quantitativo totale di solventi organici utilizzato in un impianto per anno civile ovvero per qualsiasi altro periodo di dodici mesi, detratto qualsiasi COV recuperato per riutilizzo;

l) «emissione»: qualsiasi scarico di composti organici volatili da un impianto nell'ambiente;

m) «emissioni diffuse»: qualsiasi emissione nell'aria, nel suolo e nell'acqua di composti organici volatili, ad esclusione delle emissioni contenute negli scarichi gassosi, nonché i solventi contenuti in qualsiasi prodotto, fatte salve indicazioni diverse contenute nell'allegato II. Sono comprese le emissioni non convogliate rilasciate nell'ambiente esterno attraverso finestre, porte, sfiati e aperture similari;

n) «emissioni totali»: la somma delle emissioni diffuse e delle emissioni negli scarichi gassosi;

o) «esercizio normale»: tutti i periodi di funzionamento di un impianto o di un'attività, ad eccezione delle operazioni di avviamento, di arresto e di manutenzione delle attrezzature;

p) «flusso di massa»: la quantità di COV rilasciata, espressa in unità di massa/ora;

q) «gestore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l'impianto;

r) «impianto»: un'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività di cui all'allegato I e qualsiasi altra attività direttamente associata che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel sito e possa influire sulle emissioni;

s) «impianto esistente»: un impianto per il quale l'autorizzazione è stata rilasciata prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Si considerano, altresì, esistenti gli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di pellami, escluse le pellicce, e di tessuti, nonché le pulitintolavanderie a ciclo chiuso, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto conformemente alla normativa vigente, che, entro 12 mesi dalla suddetta data, comunicano alla regione di avvalersi dell'autorizzazione generale da emanarsi ai sensi dell'articolo 9, comma 2;

t) «inchiostro»: un preparato, compresi tutti i solventi organici o i preparati contenenti i solventi organici necessari per una sua corretta applicazione, usato in un'attività di stampa per imprimere testi o immagini su una superficie;

u) «input»: la quantità di solventi organici e la loro quantità nei preparati utilizzati nello svolgimento di un'attività, inclusi i solventi recuperati all'interno e all'esterno dell'impianto, che devono essere registrati ogni qualvolta vengono riutilizzati per svolgere l'attività;

v) «media oraria»: la media aritmetica delle misure istantanee valide campionate nel corso dell'ora trascorsa;

z) «media di 24 ore»: la media aritmetica dei valori orari validi rilevati dalle ore 00:00:01 alle ore 24:00:00 (hh:mm:ss) in condizioni di esercizio normale;

aa) «migliori tecniche disponibili»: la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e i relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. Nel determinare le migliori tecniche disponibili occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato IV del decreto legislativo n. 372 del 1999.

In particolare, si intende per:

1. «tecniche»: sia le tecniche impiegate, sia le modalità di progettazione, di costruzione, di manutenzione, di esercizio e di chiusura dell'impianto;

2. «disponibili»: le tecniche sviluppate su una scala che ne consente l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa averne accesso a condizioni ragionevoli;

3. «migliori»: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso;

bb) «modifica sostanziale»:

1) per un impianto che rientra nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 372 del 1999 la definizione ivi specificata;

2) per un piccolo impianto, una modifica della capacità nominale che porta ad un aumento delle emissioni di composti organici volatili superiore al 25%;

3) per tutti gli altri impianti, una modifica della capacità nominale che porta ad un aumento delle emissioni di composti organici volatili superiore al 10%;

4) qualsiasi modifica che, a giudizio dell'autorità competente, potrebbe avere effetti negativi significativi sulla salute umana o sull'ambiente;

5) qualsiasi modifica della capacità nominale che comporta variazione della soglia di consumo e conseguente variazione dei valori limite applicabili secondo l'allegato II;

cc) «operazioni di avviamento e di arresto»: le operazioni di messa in servizio, di messa fuori servizio e d'interruzione di un'attività di un elemento dell'impianto o di un serbatoio, come definiti al paragrafo 1 dell'allegato al decreto ministeriale 21 dicembre 1995. Nel caso in cui, nel corso dell'attività, si verificano regolarmente periodi di oscillazione, questi non devono essere considerati come avviamenti e arresti;

dd) «piccolo impianto»: un impianto dove sono svolte le attività di cui all'allegato II, punti 1, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 16 o 17, con una soglia di consumo di solvente inferiore o uguale al valore indicato nella terza colonna dello stesso allegato, ovvero le altre attività dell'allegato II, con una soglia di consumo di solvente inferiore a 10 tonnellate all'anno;

ee) «preparato»: le miscele o le soluzioni composte di due o più sostanze;

ff) «riutilizzo di solventi organici»: l'uso di solventi organici recuperati nell'impianto per qualsiasi scopo tecnico o commerciale, ivi compreso l'uso come combustibile;

gg) «rivestimento»: ogni preparato, compresi tutti i solventi organici o i preparati contenenti solventi organici necessari per una sua corretta applicazione, usato per ottenere su una superficie un effetto decorativo, protettivo o funzionale;

hh) «scarichi gassosi»: gli effluenti gassosi finali contenenti composti organici volatili o altri inquinanti, emessi nell'aria da un camino o da un dispositivo di abbattimento. I flussi volumetrici sono espressi in metri cubi/ora in condizioni normali;

ii) «soglia di consumo»: il valore di consumo di solvente espresso in tonnellate/anno, riferito alle attività di cui all'allegato I, determinato in riferimento alla capacità nominale dell'impianto. Tale valore si determina in riferimento alla potenzialità della singola attività, come prevista a livello di progetto, e tenendo conto delle condizioni di esercizio normali;

ll) «soglia di produzione»: la quantità espressa in numero di pezzi prodotti/anno di cui all'appendice 1 dell'allegato II, riferita alla potenzialità di prodotto prevista a livello di progetto dell'impianto;

mm) «solvente organico alogenato»: un solvente organico che contiene almeno un atomo di bromo, cloro, fluoro o iodio per molecola;

nn) «solvente organico»: qualsiasi COV usato da solo o in combinazione con altri agenti al fine di dissolvere materie prime, prodotti o materiali di rifiuto, senza subire trasformazioni chimiche o usato come agente di pulizia per dissolvere contaminanti oppure come dissolvente, mezzo di dispersione, correttore di viscosità, correttore di tensione superficiale, plastificante o conservante;

oo) «sostanze»: qualsiasi elemento chimico e i suoi composti quali si presentano allo stato naturale o prodotti dall'industria, in forma solida, liquida o gassosa;

pp) «valore limite di emissione»: la massa di composti organici volatili nelle emissioni che non può essere superata in un determinato periodo di tempo, espressa come fattore di emissione in riferimento a taluni parametri specifici, come concentrazione, come percentuale o come livello di emissione, calcolati in condizioni normali;

qq) «vernice»: un rivestimento trasparente.

Art. 3.

Valori limite di emissione

1. Gli impianti di cui all'articolo 1 rispettano i valori limite di emissione negli scarichi gassosi e i valori limite di emissione diffusa indicati nell'allegato II oppure i valori limite di emissione totale individuati ai sensi dell'allegato II o dell'allegato III, nonché le altre prescrizioni individuate ai sensi dei medesimi allegati. Tale risultato è ottenuto mediante l'applicazione delle migliori tecniche disponibili e, in particolare, utilizzando materie prime a ridotto o nullo tenore di solventi organici, ottimizzando l'esercizio e la gestione degli impianti e, ove necessario, installando idonei dispositivi di abbattimento, in modo da minimizzare le emissioni di composti organici volatili.

2. Sono fatte salve le autorizzazioni rilasciate prima della data di entrata in vigore del presente decreto che conseguono un maggiore contenimento delle emissioni di composti organici volatili rispetto a quello ottenibile con l'applicazione delle indicazioni di cui agli allegati II e III. In tale caso rimangono validi i metodi di campionamento e di analisi indicati nelle autorizzazioni o, laddove non indicati, quelli previsti dal decreto ministeriale 12 luglio 1990, e successive modifiche, o quelli in uso alla data delle stesse autorizzazioni. È fatta salva la facoltà del gestore dell'impianto di chiedere all'autorità competente di rivedere dette autorizzazioni sulla base delle disposizioni del presente decreto.

3. Fermi restando i contenuti dell'autorizzazione stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, l'autorità competente indica nell'autorizzazione l'emissione totale annua conseguente all'applicazione di quanto disposto al comma 1, individuata sulla base della capacità nominale dell'impianto indicata dal gestore, nonché la periodicità dell'aggiornamento del piano di gestione di cui all'articolo 5, comma 2.

4. Per gli impianti che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 372 del 1999 le prescrizioni di cui agli allegati II e III costituiscono i requisiti minimi ai quali detti impianti debbono conformarsi.

5. Qualora il gestore comprovi all'autorità competente che, per un singolo impianto, pur utilizzando la migliore tecnica disponibile, non è possibile il conseguimento del valore limite stabilito per le emissioni diffuse, la stessa autorità può autorizzare, per tale singolo impianto, deroghe a detto valore limite di emissione, salvo che ciò non comporti rischi per la salute umana o per l'ambiente.

6. L'autorità competente può esentare il gestore dall'applicazione delle prescrizioni di cui all'allegato II nel caso di attività che non possono essere gestite in condizioni di confinamento, qualora tale possibilità sia prevista nello stesso allegato. In tal caso il gestore si conforma all'allegato III, salvo che comprovi all'autorità competente che il rispetto di detto allegato non è tecnicamente ed economicamente fattibile e che utilizza la migliore tecnica disponibile.

7. Le autorità competenti comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, nell'ambito della relazione di cui all'articolo 8, le deroghe autorizzate ai sensi dei commi 5 e 6.

8. L'autorità competente può esentare il gestore dall'obbligo di conformarsi alle prescrizioni di cui al comma 1 nel caso di impianti adibiti a due o più attività che, individualmente, superano le soglie di cui all'allegato I, purché la somma delle emissioni totali di dette attività non superi la somma delle emissioni totali che si avrebbero se fossero rispettati, per ogni singola attività, i requisiti di cui allo stesso comma 1. Tale esenzione non si applica nel caso di emissioni delle sostanze indicate ai commi 9 e 11.

9. Le sostanze o i preparati, classificati ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modifiche, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61, sono sostituiti quanto prima con sostanze o preparati meno nocivi, tenendo conto delle linee guida della Commissione europea, ove emanate.

10. Per le emissioni dei COV di cui al comma 9, nel caso in cui il flusso di massa della somma dei COV, che determinano l'obbligo di etichettatura di cui al medesimo comma, sia uguale o superiore a 10 g/h, è stabilito un valore limite di 2 mg/Nm^3 riferito alla somma delle masse dei singoli COV.

11. Per le emissioni dei COV alogenati, cui sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R40, R68, nel caso in cui il flusso di massa della somma dei COV che determinano l'obbligo di etichettatura R40, R68 sia uguale o superiore a 100 g/h, è stabilito un valore limite di emissione di 20 mg/Nm^3, riferito alla somma delle masse dei singoli COV.

12. Al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente, le emissioni dei COV di cui ai commi 9 e 11 sono gestite in condizioni di confinamento e il gestore adotta tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le stesse emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

13. Alle emissioni di COV ai quali, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è assegnata, o sui quali è riportata, una delle frasi di rischio di cui ai commi 9 e 11, si applicano, quanto prima e, comunque, entro un anno dall'entrata in vigore del provvedimento di recepimento delle relative disposizioni comunitarie, i valori limite di emissione specificati, rispettivamente, nei commi 10 e 11.

14. Il gestore di un impianto esistente che utilizza un dispositivo di abbattimento che consente il rispetto del valore limite di emissione pari a 50 mgC/Nm^3, in caso di incenerimento, e a 150 mgC/Nm^3, per qualsiasi altro tipo di dispositivo di abbattimento, è esentato dall'obbligo di conformarsi ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi di cui all'allegato II fino al 1° aprile 2013, a condizione che le emissioni totali dell'intero impianto non superino le emissioni che si sarebbero verificate rispettando le prescrizioni dell'allegato II.

15. Il gestore adotta tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Art. 4.

Controlli

1. Il gestore, in conformità alle relative prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione e, comunque, almeno una volta all'anno, fornisce all'autorità competente tutti i dati che consentono a detta autorità di verificare la conformità dell'impianto alle prescrizioni di cui all'articolo 5.

2. Il gestore installa apparecchiature per la misura e per la registrazione in continuo delle emissioni nei punti di emissione presidiati da dispositivi di abbattimento e con un flusso di massa di COV, espressi come carbonio organico totale, superiore a 10 kg/h al punto finale di scarico, onde verificare la conformità delle stesse emissioni ai valori limite negli scarichi gassosi di cui all'articolo 5. Nel caso di flusso di massa inferiore, lo stesso gestore effettua misurazioni continue o periodiche, assicurando almeno tre letture durante ogni misurazione, nel caso di misurazioni periodiche; l'autorità competente può, comunque, richiedere, anche in questo caso, l'installazione di apparecchiature per la misura e per la registrazione in continuo delle emissioni, ove lo ritenga necessario.

3. Per la verifica dei valori limite espressi in concentrazione di massa sono utilizzati i metodi analitici indicati nell'allegato V.

4. In alternativa alle apparecchiature di cui al comma 2, l'autorità competente può consentire l'installazione di strumenti per la misura e per la registrazione in continuo dei parametri significativi ed indicativi del corretto stato di funzionamento dei dispositivi di abbattimento.

Art. 5.

Conformità ai valori limite di emissione

1. Il gestore dimostra all'autorità competente la conformità dell'impianto:

a) ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi, ai valori limite per le emissioni diffuse e ai valori limite di emissione totale, in quanto autorizzati;

b) all'emissione totale annua autorizzata per l'intero impianto;

c) alle disposizioni dell'articolo 3, commi 5 e 6 ove applicabili.

2. Al fine di cui al comma 1, il gestore effettua, per quanto prescritto dall'autorizzazione, misurazioni di COV continue o periodiche negli scarichi gassosi, come previsto all'articolo 4, comma 2, ed elabora e aggiorna, con la periodicità prevista dall'autorizzazione ed almeno una volta all'anno, un piano di gestione dei solventi, secondo le indicazioni contenute nell'allegato IV. Il gestore determina la concentrazione di massa dell'inquinante negli scarichi gassosi, in conformità alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, del decreto 12 luglio 1990.

3. Ai nuovi impianti e alle modifiche sostanziali, come definiti nel presente decreto, si applicano le disposizioni dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988.

4. In caso di misurazioni continue, la conformità ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi è considerata raggiunta se nessuna delle medie di 24 ore di esercizio normale supera i valori limite di emissione e se nessuna delle medie orarie supera i valori limite di emissione di un fattore superiore a 1,25.

5. Per le misurazioni periodiche la conformità ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi è considerata raggiunta se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media delle 3 letture e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione stabilito.

6. La conformità alle disposizioni dell'articolo 3, commi 10 e 11, è verificata sulla base della somma delle concentrazioni di massa dei singoli COV interessati. In tutti gli altri casi, ove non altrimenti specificato nell'allegato II, si prende come riferimento la massa totale di carbonio organico emesso.

7. Durante i periodi di avviamento e di arresto degli impianti e nel caso di cui al comma 8, non si applicano i valori limite di emissione. Il gestore deve, comunque, adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali periodi.

8. Qualora il gestore accerti che, a seguito di malfunzionamenti o avarie, un valore limite di emissione è superato:

a) informa tempestivamente l'autorità competente e adotta le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità;

b) sospende l'esercizio dell'attività fino a che la conformità non è ripristinata, se la violazione causa un pericolo immediato per la salute umana.

9. L'autorità competente stabilisce nell'autorizzazione specifiche prescrizioni per i casi di cui ai commi 7 e 8.

10. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie si applicano le disposizioni dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988.

Art. 6.

Criteri temporali di applicazione

1. I nuovi impianti si conformano alle prescrizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Gli impianti esistenti si adeguano alle prescrizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 entro il 31 ottobre 2007 ovvero, nel caso di impianti che si conformano all'allegato III, alle date stabilite nello stesso allegato.

3. Ai fini di cui al comma 2, il gestore di un impianto esistente presenta all'autorità competente, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, una relazione tecnica contenente la descrizione delle attività di cui all'allegato I che superano le soglie di consumo indicate nello stesso allegato, delle tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, della qualità e della quantità delle emissioni con riferimento alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 1, nonché, se necessario, un progetto di adeguamento, indicando le misure che intende adottare per rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 1. Fatte salve diverse disposizioni dell'autorità competente, adottate ai sensi dell'articolo 4 comma 1, lettera *e)*, del decreto del Presidente

della Repubblica n. 203 del 1988, il gestore attua il progetto di adeguamento con le modalità indicate nello stesso progetto.

4. In caso di impianto sottoposto a modifica sostanziale o di impianto al quale, a seguito di una variazione di capacità nominale, si applicano, per la prima volta, le disposizioni del presente decreto, la parte dell'impianto oggetto di detta modifica è considerata come un nuovo impianto. A detta parte possono essere applicate le disposizioni previste per gli impianti esistenti, nel caso in cui le emissioni totali dell'intero impianto sottoposto a modifica sostanziale non superano quelle che si otterrebbero se la parte oggetto della modifica sostanziale fosse considerata come un nuovo impianto.

Art. 7.

Accesso del pubblico all'informazione

1. In caso di nuovo impianto o di modifica sostanziale di un impianto esistente l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione mette a disposizione del pubblico la relativa domanda di autorizzazione, ai sensi del Capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche.

2. Il provvedimento di autorizzazione e i suoi successivi aggiornamenti, nonché le norme applicabili agli impianti rientranti nel campo di applicazione del presente decreto, l'elenco delle attività autorizzate ed i risultati delle operazioni di controllo delle emissioni in possesso dell'autorità competente sono messi a disposizione del pubblico nel rispetto di quanto stabilito nel decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39.

Art. 8.

Relazione alla Commissione europea

1. Le autorità competenti trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ogni tre anni ed entro il 30 aprile, una relazione relativa all'applicazione del presente decreto, e, in particolare, ai valori limite di emissione in conformità a quanto previsto dalla decisione della Commissione 2002/529/CE del 27 giugno 2002. Copia della stessa relazione è inviata dalle autorità competenti alla regione. La prima relazione riguarda il periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2004.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio invia le informazioni di cui al comma 1 alla Commissione europea.

Art. 9.

Disposizioni transitorie e finali

1. Il decreto ministeriale 12 luglio 1990 si applica alle emissioni di COV degli impianti esistenti al 1° luglio 1988 rientranti nel campo di applicazione del presente decreto fino alle date previste all'articolo 6, comma 2, ovvero fino alla data di effettivo adeguamento degli stessi impianti, se anteriore a quelle previste al citato articolo 6, comma 2.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le autorità competenti provvedono a rilasciare autorizzazioni di carattere generale per gli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e per le pulitintolavanderie a ciclo chiuso. Per detti impianti nelle autorizzazioni di carattere generale è previsto che il gestore sia esentato dall'applicazione dell'articolo 4, comma 2.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 27 luglio 1991, si applicano agli impianti e alle pulitintolavanderie di cui al comma 2 fino alla data in cui i gestori degli stessi impianti comunicano all'autorità competente di avvalersi dell'autorizzazione di carattere generale e, comunque, non oltre il dodicesimo mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Al fine di valutare e di proporre revisioni della normativa riguardante le emissioni di composti organici volatili, anche nella fase di predisposizione delle normative comunitarie, e con l'obiettivo, in particolare, di prevedere la fissazione di limiti massimi di COV nelle materie prime e l'introduzione di sistemi di incentivazione alla riduzione delle emissioni di COV, è costituito, nell'ambito della Conferenza unificata, un tavolo tecnico di coordinamento dai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio, della salute, delle attività produttive e dell'economia e delle finanze, dalle regioni, dall'Unione delle province d'Italia e dall'Associazione nazionale comuni italiani. Al tavolo tecnico possono essere invitate a partecipare le associazioni di impresa interessate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 16 gennaio 2004

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2004
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 147

ALLEGATO I
(articolo 1, comma 1)

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente allegato individua le categorie di attività e le soglie minime di consumo di solvente a cui si applica il presente decreto. In ciascun caso l'attività comprende la pulizia delle apparecchiature, ma non quella dei prodotti, salvo indicazione contraria.

1) Rivestimento adesivo con una soglia di consumo di solvente superiore a 5 tonnellate/anno

Qualsiasi attività in cui un adesivo é applicato ad una superficie, ad eccezione dei rivestimenti e dei laminati adesivi nelle attività di stampa.

2) Attività di rivestimento

Qualsiasi attività in cui un film continuo di un rivestimento è applicato in una sola volta o in più volte su:

a) autoveicoli con una soglia di consumo di solvente superiore a 0,5 tonnellate/anno appartenenti alle categorie definite nel decreto ministeriale 29 marzo 1974, e precisamente:
   1) autovetture nuove definite come autoveicoli della categoria M1 e della categoria N1, nella misura in cui sono trattati nello stesso impianto con gli autoveicoli M1;
   2) cabine di autocarri, definite come la cabina per il guidatore e tutto l'alloggiamento integrato per l'apparecchiatura tecnica degli autoveicoli delle categorie N2 e N3;
   3) furgoni e autocarri, definiti come autoveicoli delle categorie N1, N2 e N3, escluse le cabine di autocarri;
   4) autobus, definiti come autoveicoli delle categorie M2 e M3.
b) rimorchi con una soglia di consumo di solvente superiore a 0,5 tonnellate/anno, come definiti nelle categorie O1, O2, O3 e O4 nel decreto ministeriale 29 marzo 1974;
c) superfici metalliche e di plastica (comprese le superfici di aeroplani, navi, treni, ecc ...) con una soglia di consumo di solvente superiore a 5 tonnellate/anno;
d) superfici di legno con una soglia di consumo di solvente superiore a 15 tonnellate/anno;
e) superfici tessili, di tessuto, di film e di carta con una soglia di consumo di solvente superiore a 5 tonnellate/anno;
f) cuoio con una soglia di consumo di solvente superiore a 10 tonnellate/anno.

Non é compreso il rivestimento metallico di substrati mediante tecniche di elettroforesi e di spruzzatura chimica. Se l'attività di rivestimento comprende una fase durante la quale é stampato lo stesso articolo, indipendentemente dalla tecnica utilizzata, questa fase di stampa é considerata parte dell'attività di rivestimento.

Le attività di stampa a sé stanti rientrano nel punto "Stampa", nel caso in cui superino le soglie ivi indicate.

3) Verniciatura in continuo di metalli (coil coating) con una soglia di consumo di solvente superiore a 25 tonnellate/anno

Qualsiasi attività per rivestire acciaio in bobine, acciaio inossidabile, acciaio rivestito, leghe di rame o nastro di alluminio con rivestimento filmogeno o rivestimento con lamine in un processo in continuo.

4) Pulitura a secco

Qualsiasi attività industriale o commerciale che utilizza COV in un impianto di pulitura di indumenti, di elementi di arredamento e di prodotti di consumo analoghi, ad eccezione della rimozione manuale di macchie e di chiazze nell'industria tessile e dell'abbigliamento.

5) Fabbricazione di calzature con una soglia di consumo di solvente superiore a 5 tonnellate/anno

Qualsiasi attività di produzione di calzature, o di parti di esse.

6) Fabbricazione di preparati per rivestimenti, vernici, inchiostri e adesivi con una soglia di consumo di solvente superiore a 100 tonnellate/anno

La fabbricazione dei prodotti finali sopra indicati e di quelli intermedi se effettuata nello stesso sito, mediante miscela di pigmenti, di resine e di materiali adesivi con solventi organici o altre basi, comprese attività di dispersione e di dispersione preliminare, di correzioni di viscosità e di tinta, nonché operazioni di riempimento del contenitore con il prodotto finale.

7) Fabbricazione di prodotti farmaceutici con una soglia di consumo di solvente superiore a 50 tonnellate/anno

Sintesi chimica, fermentazione, estrazione, formulazione e finitura di prodotti farmaceutici e, se effettuata nello stesso sito, la fabbricazione di prodotti intermedi.

8) Stampa

Qualsiasi attività di riproduzione di testi o di immagini nella quale, mediante un supporto dell'immagine, l'inchiostro è trasferito su qualsiasi tipo di superficie. Sono comprese le tecniche correlate di verniciatura, di rivestimento e di laminazione. Tuttavia, nell'ambito di applicazione del presente decreto rientrano soltanto i sottoprocessi seguenti:

a) flessografia con una soglia di consumo di solvente superiore a 15 tonnellate/anno - un'attività di stampa rilievografica, con un supporto dell'immagine di gomma o di fotopolimeri elastici, in cui la zona stampante si trova al di sopra della zona non stampante, che impiega inchiostri a bassa viscosità che seccano mediante evaporazione;

b) offset con una soglia di consumo di solvente superiore a 15 tonnellate/anno - un'attività di stampa con sistema a bobina con un supporto dell'immagine in cui la zona stampante e quella non stampante sono sullo stesso piano: per "sistema a bobina" si intende che il materiale da stampare é immesso nella macchina da una bobina e non in lamine separate. La zona non stampante é trattata in modo da attirare acqua e, quindi, respingere inchiostro. La zona stampante è trattata per assorbire e per trasmettere inchiostro sulla superficie da stampare. L'evaporazione avviene in un forno dove si utilizza aria calda per riscaldare il materiale stampato;

c) laminazione associata all'attività di stampa con una soglia di consumo di solvente superiore a 15 tonnellate/anno - si fanno aderire insieme due o più materiali flessibili per produrre laminati;

d) rotocalcografia per pubblicazioni con una soglia di consumo di solvente superiore a 25 tonnellate/anno - rotocalcografia per stampare carta destinata a riviste, a opuscoli, a cataloghi o a prodotti simili, usando inchiostri a base di toluene;

e) rotocalcografia con una soglia di consumo di solvente superiore a 15 tonnellate/anno - un'attività di stampa incavografica nella quale il supporto dell'immagine è un cilindro in cui la zona stampante si trova al di sotto della zona non stampante e vengono usati inchiostri liquidi che asciugano mediante evaporazione. Le cellette sono riempite con inchiostro e l'eccesso è rimosso dalla zona non stampante prima che la zona stampante venga a contatto del cilindro ed assorba l'inchiostro dalle cellette;

f) offset dal rotolo con una soglia di consumo di solvente superiore a 30 tonnellate/anno - un'attività di stampa con sistema a bobina, nella quale l'inchiostro é trasferito sulla superficie da stampare facendolo passare attraverso un supporto dell'immagine poroso in cui la zona stampante è aperta e quella non stampante é isolata ermeticamente, usando inchiostri liquidi che seccano soltanto mediante evaporazione. Per "sistema a bobina" si intende che il materiale da stampare è immesso nella macchina da una bobina e non in lamine separate;

g) laccatura con una soglia di consumo di solvente superiore a 15 tonnellate/anno - un'attività di applicazione ad un materiale flessibile di una vernice o di un rivestimento adesivo in vista della successiva sigillatura del materiale di imballaggio.

9) Conversione di gomma con una soglia di consumo di solvente superiore a 15 tonnellate/anno

Qualsiasi attività di miscela, di macinazione, di dosaggio, di calandratura, di estrusione e di vulcanizzazione di gomma naturale o sintetica e ogni operazione ausiliaria per trasformare gomma naturale o sintetica in un prodotto finito.

10) Pulizia di superficie con una soglia di consumo di solvente superiore a 1 tonnellata/anno nel caso si utilizzino i COV di cui all'articolo 3, commi 9 e 11, e 2 tonnellate/anno negli altri casi

Qualsiasi attività, a parte la pulitura a secco, che utilizza solventi organici per eliminare la contaminazione dalla superficie di materiali, compresa la sgrassatura. Un'attività di pulizia comprendente piú di una fase prima o dopo qualsiasi altra fase di lavorazione viene considerata attività di pulizia di superficie. Questa attività non riguarda la pulizia dell'attrezzatura, bensì la pulizia della superficie dei prodotti.

11) Estrazione di olio vegetale e grasso animale e attività di raffinazione di olio vegetale con una soglia di consumo di solvente superiore a 10 tonnellate/anno

Qualsiasi attività di estrazione di olio vegetale da semi e da altre sostanze vegetali, la lavorazione di residui secchi per la produzione di mangimi, la depurazione di grassi e di olii vegetali ricavati da semi, da sostanze vegetali o da sostanze animali

12) Finitura di autoveicoli con una soglia di consumo di solvente superiore a 0,5 tonnellate/anno

Qualsiasi attività industriale o commerciale di rivestimento nonché attività associata di sgrassatura riguardante:

a) il rivestimento di autoveicoli, come definiti nel decreto ministeriale 29 marzo 1974, o parti di essi, eseguito a fini di riparazione, di manutenzione o di decorazione al di fuori degli stabilimenti di produzione;

b) il rivestimento originale dei autoveicoli come definiti nel decreto ministeriale 29 marzo 1974, o parti di essi, con rivestimenti del tipo usato per la finitura se il trattamento è eseguito al di fuori della linea originale di produzione;

c) il rivestimento di rimorchi, compresi i semirimorchi (categoria O).

13) Rivestimento di filo per avvolgimento con una soglia di consumo di solvente superiore a 5 tonnellate/anno

Qualsiasi attività di rivestimento di conduttori metallici usati per avvolgimenti di trasformatori, di motori, ecc...

14) Impregnazione del legno con una soglia di consumo di solvente superiore a 25 tonnellate/anno

Qualsiasi attività di applicazione al legno di antisettici.

15) Stratificazione di legno e plastica con una soglia di consumo di solvente superiore a 5 tonnellate/anno

Qualsiasi attività in cui si fanno aderire insieme legno con legno, plastica con plastica o legno con plastica per produrre laminati.

ALLEGATO II
(articolo 3, comma 1)

VALORI LIMITE DI EMISSIONE

Il presente allegato individua, per le attività rientranti nel campo di applicazione del presente decreto, i valori limite di emissione in relazione a determinate soglie di consumo di solvente da rispettare per gli impianti nuovi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e per gli impianti esistenti dal 31 ottobre 2007.
I valori limite negli scarichi gassosi si intendono relativi al flusso volumetrico normalizzato emesso dal singolo camino, strettamente necessario ad una efficace, nonché efficiente captazione dei COV rilasciati dall'attività e previa detrazione dei flussi addizionati, ove tecnicamente giustificato, per scopi di raffreddamento o diluizione.

	Attività (soglie di consumo di solvente in tonnellate/anno)	Soglie di consumo di solvente (tonn/anno)	Valori limite di emissione negli scarichi gassosi (mgC/Nm³)	Valori limite di emissione diffusa (% di input di solvente)		Valori limite di emissione totale		Disposizioni speciali
				Nuovi	Esistenti	Nuovi	Esistenti	
1	**Stampa offset (>15)**	≤25 >25	100 20	30(1) 30(1)		L'eventuale valore limite di emissione totale si determina secondo la procedura indicata nell'allegato III		(1) Il residuo di solvente nel prodotto finito non va considerato parte delle emissioni diffuse
2	**Rotocalcografia per pubblicazioni (>25)**		75	10	15	L'eventuale valore limite di emissione totale si determina secondo la procedura indicata nell'allegato III		
3.1	**Altri tipi di rotocalcografia, flessografia, offset dal rotolo, unità di laminazione o laccatura (>15)**	≤25 >25	100 100	25 20		L'eventuale valore limite di emissione totale si determina secondo la procedura indicata nell'allegato III		
3.2	**offset dal rotolo su tessili/cartone (>30)**		100	20		L'eventuale valore limite di emissione totale si determina secondo la procedura indicata nell'allegato III		

	Attività (soglie di consumo di solvente in tonnellate/anno)	Soglie di consumo di solvente (tonn/anno)	Valori limite di emissione negli scarichi gassosi (mgC/Nm³)	Valori limite di emissione diffusa (% di input di solvente)		Valori limite di emissione totale		Disposizioni speciali
				Nuovi	Esistenti	Nuovi	Esistenti	
4	**Pulizia di superficie(1).(>1)**	≤5 >5	20(2) 20(2)	15 10		L'eventuale valore limite di emissione totale si determina secondo la procedura indicata nell'allegato III		(1) Che utilizza composti specificati all'articolo 3, commi 9 e 11. (2) Il limite si riferisce alla massa di composti in mg/Nm³, e non al carbonio totale.
5	**Altri tipi di pulizia di superficie (>2)**	≤10 >10	75(1) 75(1)	20(1) 15(1)		L'eventuale valore limite di emissione totale si determina secondo la procedura indicata nell'allegato III		(1) Gli impianti che dimostrano all'autorità competente che il tenore medio di solvente organico di tutti i materiali da pulizia usati non supera il 30% in peso sono esonerati dall'applicare questi valori
6.1	**Rivestimento di autoveicoli (>0,5)**	≤15	50(1)	25		L'eventuale valore limite di emissione totale si determina secondo la procedura indicata nell'allegato III		(1) L'ottemperanza al valore limite nel caso di cui all'articolo 5, comma 4, dovrebbe essere dimostrata sulla base della media di 15 minuti
6.2	**Rivestimento di autoveicoli (>15)**	>15				vedi appendice 1		
6.3	**Finitura di autoveicoli (>0,5)**		50(1)	25		L'eventuale valore limite di emissione totale si determina secondo la procedura indicata nell'allegato III		(1) L'ottemperanza al valore limite nel caso di cui all'articolo 5, comma 4, dovrebbe essere dimostrata sulla base della media di 15 minuti
7	**Verniciatura in continuo (coil coating) (>25)**		50(1)	5	10	L'eventuale valore limite di emissione totale si determina secondo la procedura indicata nell'allegato III		(1) Per gli impianti che usano tecniche che consentono di riutilizzare i solventi recuperati, il limite di emissione è 150
8	Altri rivestimenti, compreso il rivestimento di metalli, plastica, tessili (5), tessuti, film e carta (>5)	≤15 >15	100 (1) (4) 50/75 (2) (3) (4)	25(4) 20(4)		L'eventuale valore limite di emissione totale si determina secondo la procedura indicata nell'allegato III		(1) Il valore limite di emissione concerne l'applicazione del rivestimento e i processi di essiccazione in condizioni di confinamento (2) Il primo valore limite di emissione concerne i

	Attività (soglie di consumo di solvente in tonnellate/anno)	Soglie di consumo di solvente (tonn/anno)	Valori limite di emissione negli scarichi gassosi (mgC/Nm^3)	Valori limite di emissione diffusa (% di input di solvente)		Valori limite di emissione totale		Disposizioni speciali
				Nuovi	Esistenti	Nuovi	Esistenti	
								processi di essiccazione, il secondo i processi di applicazione del rivestimento. (3) Per gli impianti di rivestimento di tessili che applicano tecniche che consentono di riutilizzare i solventi recuperati, il limite di emissione applicato ai processi di applicazione del rivestimento e di essiccazione considerati insieme è di 150. (4) Le attività di rivestimento che non possono essere svolte in condizioni di confinamento (come la costruzione di navi, la verniciatura di aerei) possono essere esonerate da questi valori, alle condizioni di cui all'art.3, comma 6 (5) L'offset dal rotolo su tessili è coperta dall'attività n. 3.2
9	**Rivestimento di filo per avvolgimento (>5)**					10 g/kg (1) 5 g/kg (2)		(1) Si applica agli impianti dove il diametro medio del filo è ≤ 0,1 mm. (2) Si applica a tutti gli altri impianti.
10	**Rivestimento delle superfici di legno (>15)**	≤25 >25	100 (1) 50/75 (2)	25 20		L'eventuale valore limite di emissione totale si determina secondo la procedura indicata nell'allegato III		(1) Il limite di emissione si applica ai processi di applicazione di rivestimento ed essiccazione in condizioni di confinamento. (2) Il primo valore concerne i processi di essiccazione e il secondo quelli di applicazione del rivestimento.
11	**Pulitura a secco**					20 g/kg (1) (2)		(1) Espressa in massa di solvente emesso per chilogrammo di prodotto pulito e asciugato. (2) Il limite di emissione di cui all'articolo 3, comma 11, non si applica a questo settore.
12	**Impregnazione del legno (>25)**		100 (1)	45		11 kg/m^3		(1) Non si applica all'impregnazione con creosoto
13.1	**Rivestimento di cuoio**	≤25 >25				85 g/m^2 75 g/m^2		I valori di emissione sono espressi in grammi di solvente emesso per m^2 di

	Attività (soglie di consumo di solvente in tonnellate/anno)	Soglie di consumo di solvente (tonn/anno)	Valori limite di emissione negli scarichi gassosi (mgC/Nm³)	Valori limite di emissione diffusa (% di input di solvente)		Valori limite di emissione totale		Disposizioni speciali
				Nuovi	Esistenti	Nuovi	Esistenti	
	(ad esclusione degli articoli previsti al punto 13.2) (>10)							cuoio rivestito durante la produzione
13.2	**Rivestimento di cuoio per articoli di arredamento e piccola pelletteria (es. borse, cinture, portafogli, ecc...) (>10)**					150 g/m²		I valori di emissione sono espressi in grammi di solvente emesso per m² di cuoio rivestito durante la produzione
14	**Fabbricazione di calzature (>5)**					25 g per paio		I valori limite di emissione totale sono espressi in grammi di solvente emesso per paio completo di calzature prodotto.
15	**Stratificazione di legno e plastica (>5)**					30 g/m²		
16	**Rivestimenti adesivi (>5)**	≤15 >15	50 [(1)] 50 [(1)]	25 20		L'eventuale valore limite di emissione totale si determina secondo la procedura indicata nell'allegato III		[(1)] Se sono applicate tecniche che consentono il riuso del solvente recuperato, il valore limite di emissione negli scarichi gassosi è 150.
17	**Fabbricazione di preparati per rivestimenti, vernici, inchiostri e adesivi (>100)**	≤1000 >1000	150 150	5 3		5% di input di solvente 3% di input di solvente		Il valore di emissioni diffuse non comprende il solvente venduto, come parte di un preparato per rivestimenti, in un contenitore sigillato.
18	**Conversione della gomma (>15)**		20 [(1)]	25 [(2)]		25% di input di solvente		[(1)] Se si applicano tecniche che consentono il riuso del solvente recuperato, il valore limite di emissione negli scarichi gassosi è 150. [(2)] Il valore di emissione diffusa non comprende il solvente venduto, come parte di prodotti o preparati, in un contenitore sigillato.
19	**Estrazione di olio vegetale e grasso animale e attività di**					Grasso animale 1,5 kg/tonn Ricino 3,0 kg/tonn colza		[(1)] I valori limite di emissione totale per gli impianti che lavorano partite individuali di semi e altre sostanze vegetali

	Attività (soglie di consumo di solvente in tonnellate/anno)	Soglie di consumo di solvente (tonn/anno)	Valori limite di emissione negli scarichi gassosi (mgC/Nm^3)	Valori limite di emissione diffusa (% di input di solvente)		Valori limite di emissione totale		Disposizioni speciali
				Nuovi	Esistenti	Nuovi	Esistenti	
	raffinazione di olio vegetale (>10)					1,0 kg/tonn semi di girasole 1,0 kg/tonn semi di soia (frantumazione normale) 0,8 kg/tonn semi di soia (fiocchi bianchi) 1,2 kg/tonn altri semi e altre sostanze vegetali 3 kg/tonn [1] 1,5 kg/tonn [2] 4 kg/tonn [3]		dovrebbero essere fissati dalle autorità competenti caso per caso, applicando le migliori tecniche disponibili. [2] Si applica a tutti i processi di frazionamento, ad esclusione della demucillaginazione (eliminazione delle materie gommose dall'olio). [3] Si applica alla demucillaginazione.
20	**Fabbricazione di prodotti farmaceutici (>50)**		20 [1]	5 [2]	15 [2]	5% di input di solvente	15% di input di solvente	[1] Se si applicano tecniche che consentono il riuso del solvente recuperato, il valore limite di emissione negli scarichi gassosi è 150. [2] Il valore limite di emissione diffusa non comprende il solvente venduto come parte di prodotti o preparati in un contenitore sigillato.

APPENDICE 1

ATTIVITÀ DI RIVESTIMENTO DI AUTOVEICOLI CON UNA SOGLIA DI CONSUMO DI SOLVENTE SUPERIORE A 15 TONNELLATE/ANNO

I valori limite di emissione totale sono, a scelta del gestore, espressi in grammi di solvente emesso per metro quadrato di superficie del prodotto o in chilogrammi di solvente emesso rapportati alla carrozzeria del singolo veicolo.

La superficie di ogni prodotto di cui alla tabella sottostante è definita come:

- la superficie calcolata sulla base del rivestimento per elettroforesi totale più la superficie di tutte le parti eventualmente aggiunte nelle fasi successive del processo di rivestimento, se rivestite con gli stessi rivestimenti usati per il prodotto in questione, o, alternativamente, la superficie totale del prodotto rivestito nell'impianto.

La superficie del rivestimento per elettroforesi é calcolata con la formula:

$$\frac{2 \text{ x peso totale della scocca}}{\text{spessore medio della lamiera x densità della lamiera}}$$

Nello stesso modo si calcola la superficie delle altre parti di lamiera rivestite.

La superficie delle altre parti aggiunte e la superficie totale rivestita nell'impianto sono calcolate tramite la progettazione assistita da calcolatore o altri metodi equivalenti.

Nella tabella, il valore limite di emissione totale espresso come fattore di emissione si riferisce a tutte le tappe del processo che si svolgono nello stesso impianto, dal rivestimento mediante elettroforesi o altro processo, sino alle operazioni di lucidatura finale comprese, nonché al solvente utilizzato per pulire l'attrezzatura, comprese le cabine di verniciatura a spruzzo e altre attrezzature fisse, sia durante il tempo di produzione che al di fuori di esso. Il valore limite di emissione totale è espresso come somma della massa totale di composti organici per metro quadro della superficie totale del prodotto trattato o come somma della massa dei composti organici per singola carrozzeria.

Attività (soglia di consumo di solvente in tonnellate/anno)	Soglia di produzione (produzione annuale del prodotto rivestito)	Valore limite di emissione totale espresso come fattore di emissione	
		Nuovi	Esistenti
Rivestimento di autovetture nuove (>15)	> 5000	45 g/m^2 o 1,3 kg/carrozzeria + 33 g/ m^2	60 g/m^2 o 1,9 kg/carrozzeria + 41 g/ m^2
	≤ 5000 monoscocche o > 3500 telai	90 g/m^2 o 1,5 kg/carrozzeria + 70 g/ m^2	90 g/m^2 o 1,5 kg/carrozzeria + 70 g/ m^2
Rivestimento di cabine di autocarri nuovi (>15)	≤ 5000 > 5000	65 g/ m^2 55 g/ m^2	85 g/ m^2 75 g/ m^2
Rivestimento di furgoni, autocarri e rimorchi nuovi (>15)	≤ 2500 > 2500	90 g/ m^2 70 g/ m^2	120 g/ m^2 90 g/ m^2
Rivestimento di autobus nuovi (>15)	≤ 2000 > 2000	210 g/ m^2 150 g/ m^2	290 g/ m^2 225 g/ m^2

Gli impianti di rivestimento di autoveicoli con soglie di consumo di solvente inferiori ai valori della tabella di cui sopra, devono rispettare i requisiti di cui al punto 6.1.

ALLEGATO III
(articolo 3, comma 1)

PRESCRIZIONI ALTERNATIVE ALL'ALLEGATO II

1) Principi

Con l'applicazione del presente allegato, valido per le categorie di attività per cui non sono individuati nell'allegato II specifici valori di emissioni totali, il gestore ha la possibilità di conseguire, con mezzi diversi, emissioni totali equivalenti a quelle conseguibili applicando i valori limite di emissione negli scarichi gassosi e i valori limite di emissione diffusa di cui al suddetto allegato II rispetto ad uno scenario emissivo di riferimento. L'allegato è applicabile agli impianti nuovi, nonché a quelli esistenti.

Il presente allegato può essere altresì adottato dalle attività di cui all'articolo 3, comma 6.

Per scenario emissivo di riferimento si intende il livello di emissioni totali dell'attività che corrisponde il più fedelmente possibile a quello che si avrebbe senza interventi, in particolare in assenza di impianti di abbattimento e con l'uso di materie prime ad alto contenuto di solvente, in riferimento al consumo dichiarato dal gestore per la potenzialità di prodotto prevista a livello di progetto dell'impianto.

A tal fine il progetto allegato alla domanda di autorizzazione, ovvero la relazione tecnica di cui all'articolo 6, comma 3, contiene tutti gli elementi necessari per la valutazione dell'equivalenza nonché indica la quantità di emissioni totali dell'impianto (emissione bersaglio) da rispettare.

2) Prassi

Nel caso delle attività di cui alla seguente tabella per le quali può essere ipotizzato un tenore costante in materia solida nelle materie prime, si può seguire il metodo seguente al fine di definire il punto di riferimento per le riduzioni di emissione. Qualora il metodo seguente sia inadeguato ovvero per quelle attività per cui non è previsto uno specifico fattore di moltiplicazione nel presente allegato, l'autorità competente può autorizzare il gestore ad applicare qualsiasi metodo alternativo che soddisfi, a giudizio dell'autorità, i principi sopra esposti.

Il progetto presentato dal gestore comprende, in particolare, la diminuzione del tenore medio di solvente nelle materie prime utilizzate e una maggiore efficienza nell'uso delle materie solide per conseguire un valore di emissione totale dell'impianto, designata emissione bersaglio, che rappresenta una data percentuale della emissione annua di riferimento.

a)L'emissione annua di riferimento per ciascun anno è calcolata come segue:

aa)si determina la massa totale annua di materia solida nella quantità di rivestimento, di inchiostro, di vernice o di adesivo per la potenzialità di prodotto prevista a livello di progetto dell'impianto. Per materia solida si intendono tutte le sostanze contenute nelle vernici, negli inchiostri e negli adesivi che diventano solide dopo l'evaporazione dell'acqua o dei COV.

ab)si moltiplica la massa così determinata per l'opportuno fattore elencato nella tabella seguente. Si ottiene in tal modo l'emissione annua di riferimento. Le autorità competenti possono modificare questi fattori per singoli impianti onde riflettere il provato aumento di efficienza nell'uso di materia solida, le caratteristiche del processo e la tipologia di manufatti oggetto della produzione.

Attività	Fattore di moltiplicazione da usare
Rotocalcografia, flessografia; Laminazione associata all'attività di stampa; Laccatura associata all'attività di stampa; Rivestimento del legno; Rivestimento di tessili, tessuti o carta; Rivestimento adesivo	4
Verniciatura in continuo (coil coating), Finitura di autoveicoli	3
Rivestimento a contatto di prodotti alimentari Rivestimenti aerospaziali	2,33
Altri rivestimenti e offset dal rotolo	1,5

b) L'emissione bersaglio è uguale all'emissione annua di riferimento moltiplicata per una percentuale pari:

ba) al valore di emissione diffusa + 15, per gli impianti che rientrano nei punti 6.1 e 6.3 nella fascia di soglia inferiore dei punti 8 e 10 dell'allegato II;

bb) al valore di emissione diffusa + 5, per tutti gli altri impianti.

3) Le date di applicazione del progetto di adeguamento per gli impianti esistenti sono indicate nella seguente tabella:

Date di applicazione	Emissioni totali annue autorizzate
al 31.10.2005	emissione bersaglio * 1,5
al 31.10.2007	emissione bersaglio

La conformità è verificata se l'emissione effettiva di solvente, determinata in base al piano di gestione dei solventi, è inferiore o uguale all'emissione bersaglio.

ALLEGATO IV
(articolo 3, comma 1)

PIANO DI GESTIONE DEI SOLVENTI

1. Introduzione

Il presente allegato contiene le linee guida per la realizzazione di un piano di gestione dei solventi; presenta i principi da applicare (punto 2) e fornisce un quadro per il calcolo del bilancio di massa (punto 3), nonché indicazioni sui requisiti di verifica della conformità (punto 4).

2. Principi

Il piano di gestione dei solventi ha gli obiettivi seguenti:

a) verificare la conformità come specificato all'articolo 5, comma 1;

b) individuare le future opzioni di riduzione;

c) consentire di mettere a disposizione del pubblico informazioni in materia di consumo di solvente, di emissioni di solvente e di conformità al decreto.

3. Definizioni

Le seguenti definizioni forniscono un quadro di riferimento per elaborare il bilancio di massa. Tutte le grandezze devono essere espresse nella stessa unità di massa.

a) Input di solventi organici (I):

I1. La quantità di solventi organici o la loro quantità nei preparati acquistati che sono immessi nel processo nell'arco di tempo in cui viene calcolato il bilancio di massa.

I2. La quantità di solventi organici o la loro quantità nei preparati recuperati e reimmessi come solvente nel processo (il solvente riutilizzato è registrato ogniqualvolta sia usato per svolgere l'attività).

b) Output di solventi organici (O):

O1. Emissioni negli scarichi gassosi.

O2. Solventi organici scaricati nell'acqua, tenendo conto, se del caso, del trattamento delle acque reflue nel calcolare O5.

O3. La quantità di solventi organici che rimane come contaminante o residuo nei prodotti all'uscita del processo.

O4. Emissioni diffuse di solventi organici nell'aria. Ciò comprende la ventilazione generale dei locali nei quali l'aria è scaricata all'esterno attraverso finestre, porte, sfiati e aperture simili.

O5. Solventi organici e composti organici persi a causa di reazioni chimiche o fisiche (inclusi ad esempio quelli distrutti mediante incenerimento o altri trattamenti di scarichi gassosi o acque reflue, o catturati, ad esempio mediante adsorbimento, se non sono registrati ai punti O6, O7 o O8.

O6. Solventi organici contenuti nei rifiuti raccolti.

O7. Solventi organici da soli o solventi organici contenuti in preparati che sono o saranno venduti come prodotto a validità commerciale.

O8. Solventi organici contenuti nei preparati recuperati per riuso, ma non per riutilizzo nel processo, se non sono registrati al punto O7.

O9. Solventi organici scaricati in altro modo.

4. Linee guida sull'uso del piano di gestione dei solventi per la verifica di conformità

a) Il piano di gestione dei solventi deve essere elaborato con la periodicità prevista nell'autorizzazione e, comunque, almeno una volta all'anno per determinare le emissioni totali (E) al fine di dimostrare il rispetto dell'emissione totale annua stabilita nell'autorizzazione.

b) Per valutare la conformità al valore limite di emissione totale espresso come fattore di emissione in riferimento a taluni parametri specifici, stabilito nell'autorizzazione, il valore (E), determinato come previsto alla lettera a), è poi riferito al pertinente parametro specifico.

c) Per valutare la conformità ai requisiti dell'articolo 3, comma 8, il piano di gestione dei solventi deve essere elaborato ogni anno per determinare le emissioni totali (E) di tutte le attività interessate; questa cifra va poi comparata con le emissioni totali che si sarebbero avute se fossero stati rispettati per ogni singola attività i requisiti di cui all'art. 3, comma 1.

5. Formule di calcolo

a) L'emissione diffusa è calcolata secondo la seguente formula:

$$F = I1 - O1 - O5 - O6 - O7 - O8$$

oppure

$$F = O2 + O3 + O4 + O9$$

Questo parametro può essere determinato mediante misurazioni dirette delle quantità. Alternativamente, si può effettuare un calcolo equivalente con altri mezzi, ad esempio utilizzando l'efficienza di captazione del processo. La determinazione delle emissioni diffuse può essere effettuata mediante una serie breve, ma completa, di misurazioni e non deve essere ripetuta sino all'eventuale modifica dell'impianto.

b) Le emissioni totali (E) sono calcolate con la formula seguente:

$$E = F + O1$$

dove F è l'emissione diffusa quale definita sopra.

c) Il consumo ove applicabile si calcola secondo la formula seguente:

$$C = I1 - O8$$

d) L'input, sia per la verifica del limite per le emissioni diffuse che per altri scopi, si calcola con la seguente formula:

$$I = I1 + I2$$

ALLEGATO V
(articolo 4, comma 3)

METODI DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI PER LE EMISSIONI NEGLI SCARICHI GASSOSI

Parametro o inquinante	Metodo
Velocità e portata	UNI 10169
COV (Singoli composti)	UNI EN 13649
COV (Concentrazione < 20 mg m^{-3})	UNI EN 12619
COV (Concentrazione ≥ 20 mg m^{-3})	UNI EN 13526

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione del decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dall'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214 (S.O.) è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— La legge 29 dicembre 2000, n. 422, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dell'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - Legge comunitaria 2000 è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 20 gennaio 2001, n. 16 (S.O.).

— La direttiva 1999/13/CE dell'11 marzo 1999, sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovuta all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 85/1 del 29 marzo 1999.

— L'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti: inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 giugno 1988, n. 140 (S.O.) è il seguente:

«2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la conferenza dei presidenti delle giunte regionali, sono fissati ed aggiornati:

a) le linee guida per il contenimento delle emissioni, nonché i valori minimi e massimi di emissione;

b) i metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti e dei combustibili;

c) i criteri per l'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili;

d) i criteri temporali per l'adeguamento progressivo degli impianti esistenti alla normativa del presente decreto.».

— L'art. 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, è il seguente:

«Art. 11. — 1. Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate in seguito all'evoluzione della migliore tecnologia disponibile, nonché alla evoluzione della situazione ambientale.».

— Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, recante: «Attuazione della direttiva 96/67/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 ottobre 1999, n. 252».

— Il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, è è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 marzo 1997, n. 58 (S.O.).».

Note all'art. 1:

— La citata direttiva 99/13/CE è riportata nelle note alle premesse.

— Il comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, è riportato nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, è riportato nelle note alle premesse.

— Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, è riportato nelle note alle premesse.

— L'allegato IV del citato decreto legislativo n. 372 del 1999 è il seguente:

«Considerazioni da tenere presenti in generale o in un caso particolare nella determinazione delle migliori tecniche disponibili, secondo quanto definito all'art. 2, numero 12, tenuto conto dei costi e dei benefici che possono risultare da un'azione e del principio di precauzione e prevenzione:

1. Impiego di tecniche a scarsa produzione di rifiuti.

2. Impiego di sostanze meno pericolose.

3. Sviluppo di tecniche per il ricupero e il riciclo delle sostanze emesse e usate nel processo, e, ove opportuno, dei rifiuti.

4. Processi, sistemi o metodi operativi comparabili, sperimentati con successo su scala industriale.

5. Progressi in campo tecnico e evoluzione delle conoscenze in campo scientifico.

6. Natura, effetti e volume delle emissioni in questione.

7. Date di messa in funzione degli impianti nuovi o esistenti.

8. Tempo necessario per utilizzare una migliore tecnica disponibile.

9. Consumo e natura delle materie prime ivi compresa l'acqua usata nel processo e efficienza energetica.

10. Necessità di prevenire o di ridurre al minimo l'impatto globale sull'ambiente delle emissioni e dei rischi.

11. Necessità di prevenire gli incidenti e di ridurne le conseguenze per l'ambiente.

12. Informazioni pubblicate dalla Commissione ai sensi dell'art. 16, paragrafo 2, o da organizzazioni internazionali».

Note all'art. 5:

— L'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 è il seguente:

«Art. 8.—1. L'impresa, almeno quindici giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, ne dà comunicazione alla regione e al sindaco del comune o dei comuni interessati.

2. Entro quindici giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, l'impresa comunica alla regione e ai comuni interessati i dati relativi alle emissioni effettuate da tale data per un periodo continuativo di dieci giorni.

3. Entro centoventi giorni dalla data indicata per la messa a regime dell'impianto, la regione deve accertare la regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché il rispetto dei valori limite. Ove accerti che le emissioni superino i limiti indicati nell'autorizzazione, prescrive le misure necessarie per riportare le emissioni, entro un termine prefissato, nei limiti prescritti.».

— L'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 è il seguente:

«Art. 10. — 1. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l'autorità regionale competente procede secondo la gravità delle infrazioni:

a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;

b) alla diffida e contestuale sospensione della attività autorizzata per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute e/o per l'ambiente;

c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per la salute e/o per l'ambiente.».

Note all'art. 6:

— L'art. 4, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 è il seguente:

«Art. 4. — 1. Fatte salve le competenze dello Stato, la tutela dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico spetta alle regioni, che la esercitano nell'ambito dei principi contenuti nel presente decreto e delle altre leggi dello Stato. In particolare è di competenza delle regioni:

a) la formulazione dei piani di rilevamento, prevenzione, conservazione e risanamento del proprio territorio, nel rispetto dei valori limite di qualità dell'aria;

b) la fissazione di valori limite di qualità dell'aria, compresi tra i valori limite e i valori guida ove determinati dallo Stato, nell'ambito dei piani di conservazione per zone specifiche nelle quali ritengono necessario limitare o prevenire un aumento dell'inquinamento dell'aria derivante da sviluppi urbani o industriali;

c) la fissazione dei valori di qualità dell'aria coincidenti o compresi nei valori guida, ovvero ad essi inferiori, nell'ambito dei piani di protezione ambientale per zone determinate, nelle quali è necessario assicurare una speciale protezione dell'ambiente;

d) la fissazione dei valori delle emissioni di impianti, sulla base della migliore tecnologia disponibile e tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione. In assenza di determinazioni regionali, non deve comunque essere superato il più elevato dei valori di emissione definiti nelle linee guida, fatti salvi i poteri sostitutivi degli organi statali;

e) la fissazione per zone particolarmente inquinate o per specifiche esigenze di tutela ambientale, nell'ambito dei piani di cui al punto *a)*, di valori limite delle emissioni più restrittivi dei valori minimi di emissione definiti nelle linee guida, nonché per talune categorie di impianti la determinazione di particolari condizioni di costruzione o di esercizio;

f) l'indirizzo ed il coordinamento dei sistemi di controllo e di rilevazione degli inquinanti atmosferici e l'organizzazione dell'inventario regionale delle emissioni;

g) la predisposizione di relazioni annuali sulla qualità dell'aria da trasmettere ai Ministeri dell'ambiente e della sanità, per i fini indicati all'art. 3, comma 4, lettera *d)*.».

Nota all'art. 7:

— Il Capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192, reca: «Capo III - Partecipazione al procedimento amministrativo.».

— Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, recante: «Attuazione della direttiva 90/313/CEE, concernente la libertà di accesso alle informazioni in materie di ambiente», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 marzo 1997, n. 54 (S.O.).

Nota all'art. 9:

— L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991 recante «Modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significativa e di attività a ridotto inquinamento atmosferico, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 luglio 1989», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 luglio 1991, n. 175, è il seguente:

«Art. 2. — 1. Le attività di cui all'allegato 1 sono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, attività ad inquinamento atmosferico poco significativo ed il loro esercizio non richiede autorizzazione.

2. Le regioni possono prevedere che i titolari delle attività di cui all'allegato 1 comunichino alle autorità competenti la sussistenza delle condizioni di poca significatività dell'inquinamento atmosferico prodotto.».

04G0071

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 2003.

Autorizzazione alla emissione integrativa di carte valori postali celebrative per l'anno 2003.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

Vista la legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2002 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 19 giugno 2002) con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2002, tra gli altri, di un francobollo commemorativo della Regina Elena di Savoia nel 50° anniversario della morte, con sovrapprezzo a favore della «Lotta ai tumori del seno» destinato all'Università cattolica del Sacro Cuore di Roma - Dipartimento di scienze chirurgiche;

Riconosciuta l'opportunità di prorogare al 31 dicembre 2005 il termine relativo alla distribuzione e commercializzazione del francobollo commemorativo della Regina Elena di Savoia di cui all'art. 1, comma 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2002;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2002 (*Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 2002), con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 2003), con il quale è stata autorizzata una emissione integrativa di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 2003), con il quale è stata autorizzata altra emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 16 settembre 2003), con il quale è stata autorizzata una successiva emissione integrativa di carte valori postali celebrative per l'anno 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 2003, in corso di perfezionamento, con il quale è stata autorizzata altra emissione di carte valori postali commemorative per l'anno 2003;

Riconosciuta l'opportunità di integrare tale programma con una ulteriore emissione di carte valori postali celebrative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 19 dicembre 2003;

Su proposta del Ministro delle comunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. È autorizzata l'emissione, nell'anno 2003, delle seguenti carte valori postali:

a) intero postale celebrativo del XXV anniversario del Pontificato di Sua Santità Giovanni Paolo II;

b) intero postale celebrativo della Giornata Mondiale dell'alimentazione.

Art. 2.

1. Con separato provvedimento sono stabiliti il valore e le caratteristiche delle carte valori postali di cui all'art. 1.

Art. 3.

1. Il termine di cui all'art. 1, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2002, citato nelle premesse, relativo alla distribuzione e commercializzazione del francobollo commemorativo della Regina Elena di Savoia nel cinquantesimo anniversario della morte con sovrapprezzo a favore della «Lotta ai tumori del seno» è prorogato al 31 dicembre 2005, ferme restando le disposizioni di cui al medesimo art. 1, commi 1, 2, 3, 4 e 5.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GASPARRI, *Ministro delle comunicazioni*

Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 79

04A01920

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2004.

Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle opere di cui al progetto di variante del tracciato dell'elettrodotto Matera-S. Sofia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 80, 81, 82, 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 «Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare, l'art. 81, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che prevede nell'ipotesi di mancata realizzazione dell'intesa la possibilità di provvedere, sentita la commissione interparlamentare per le questioni regionali, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro o dei Ministri competenti per materia;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 «Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale», che disciplina il procedimento per la localizzazione delle suddette opere nelle ipotesi di difformità dagli strumenti urbanistici e di mancato perfezionamento dell'intesa tra lo Stato e la regione interessata sull'accertamento della conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi;

Visto in particolare il comma 4 del predetto art. 3, che prevede il ricorso alla procedura di cui all'art. 81, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in mancanza dell'unanimità in sede della Conferenza dei servizi convocata ai sensi dell'art. 3, comma 1;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, aggiunto dalla legge di conversione 27 ottobre 2003, n. 290, concernente «Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia»;

Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, e le disposizioni del testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 in materia di valutazione di impatto ambientale, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, in materia di impatto ambientale, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la circolare del Ministero dei lavori pubblici 4 giugno 1996, n. 4294/25;

Visto l'art. 52, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, attuativo della direttiva 96/92/CE che ha disciplinato il processo di liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, riservando allo Stato le attività di trasmissione e dispacciamento, attribuite in concessione al Gestore della rete di trasmissione nazionale;

Vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36, legge quadro sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1992, in materia di limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, in materia di limiti di esposizione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti;

Vista la nota prot. n. 236 del 2 aprile 2003 avente ad oggetto «Elettrodotto a 380 kV Matera-S. Sofia. Progetto di variante ricadente nei comuni di Melfi e Rapolla» (provincia di Potenza), con cui il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha proposto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il ricorso alla procedura di cui all'art. 81, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il progetto di variante al tracciato originario della linea elettrica 380 kV Matera-S. Sofia, approvato con decreto ministeriale dei lavori pubblici n. 780/1992, ricadente nei comuni di Rapolla e Melfi, trasmesso al Ministero delle infrastrutture e trasporti, al provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Basilicata ed alla regione Basilicata - Dipartimento ambiente e territorio in data 11 dicembre 2001 ai fini del rilascio del decreto di autorizzazione;

Visto il progetto di variante al tracciato originario della linea elettrica 380 kV Matera-S. Sofia, ricadente nei comuni di Rapolla e Melfi, comprensivo delle prescrizioni formulate dalla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio della regione Basilicata, depositato ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale, procedura di fase di verifica «screening»

presso la regione Basilicata in data 31 luglio 2003 ed inviato, in pari data, ai comuni di Rapolla e Melfi per la pubblicazione presso l'albo pretorio, ai sensi della legge regione Basilicata 14 dicembre 1998, n. 47;

Premesso che:

l'Enel S.p.a. è stata autorizzata, in data 6 novembre 1992, con decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 790 (successivamente prorogato dai decreti numeri 472/Sc del 29 maggio 1997, 11277/Sc del 5 novembre 1999, 10581/Sc del 3 novembre 2000, 8940/Sc del 5 novembre 2001, 5116/Sc del 5 settembre 2002) a costruire un elettrodotto a 380 kV della lunghezza complessiva di circa 207 km, per il collegamento della stazione di S. Sofia (Caserta) alla stazione di Matera, comprensivo di un tratto di 78 km nell'ambito territoriale della regione Basilicata (59 km nella provincia di Potenza, 19 nella provincia di Matera);

la realizzazione di tale intervento è ricompresa nel programma delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale di cui all'allegato 4 (piano di interventi nel comparto energetico) della delibera CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001;

i lavori, iniziati nel 1993, hanno subito rallentamenti nei tratti ricadenti nel territorio della regione Basilicata, ove i comuni di Rapolla, di Barile e di Melfi hanno più volte emanato provvedimenti di sospensione dei lavori di realizzazione dell'elettrodotto, successivamente censurati dal T.A.R. e dal Consiglio di Stato;

in data 14 settembre 2000, la T.E.R.Na. S.p.a. - Trasmissione elettrica rete nazionale - (Gruppo Enel), costituita in attuazione dell'art. 13 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sul riassetto del settore elettrico e succeduta a titolo particolare all'Enel S.p.a., in quanto conferitaria del ramo di azienda relativo alla proprietà della rete elettrica di trasmissione nazionale della quale fa parte l'elettrodotto Matera-S. Sofia, ha richiesto alla regione Basilicata la proroga del nulla-osta paesaggistico per il completamento dei lavori nei comuni di Rapolla, Melfi e Rionero in Vulture sul cui territorio erano già stati installati quasi tutti i sostegni;

in data 23 marzo 2000, la regione Basilicata, su insistente richiesta dei comuni di Rapolla e di Melfi di allontanamento dell'elettrodotto rispetto alle abitazioni esistenti, ha convocato un apposito «tavolo di lavoro», composto da rappresentanti della regione, della provincia di Potenza, dei comuni di Barile, Rapolla e Melfi e della T.E.R.Na. S.p.a., per studiare una variante al tracciato originario;

nella riunione conclusiva del 19 ottobre 2001 «il tavolo di lavoro» ha presentato la soluzione alternativa, IV variante (denominata piccola variante). Il nuovo tracciato, della lunghezza di circa 6 km, allontana di 80/90 metri i conduttori dalle abitazioni esistenti. Inoltre, nell'elaborato tecnico redatto dai periti si afferma che l'ipotesi di variante individuata «garantisce livelli ottimali di protezione della popolazione contro le esposizioni ai campi elettromagnetici prodotti dalla linea in oggetto; riduce notevolmente l'impatto globale dell'elettrodotto sul territorio dei comuni interessati; non preclude, in particolare nel territorio del comune di Rapolla, la futura espansione di aree destinate ad essere ulteriormente urbanizzate; comporta lo smantellamento di ben sei tralicci già realizzati nel territorio di Rapolla (193, 194, 195, 196, 197 e 198) ed il loro definitivo spostamento in aree periferiche ai margini del territorio comunale»;

per ottemperare alle determinazioni assunte nel «tavolo di lavoro», suddetto, la T.E.R.Na. S.p.a., in data 30 novembre 2001, ha richiesto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'autorizzazione per la realizzazione della variante riguardante il tratto di elettrodotto che attraversa il territorio dei comuni di Rapolla e di Melfi;

in data 10 aprile 2002, la T.E.R.Na. S.p.a. ha richiesto alla regione Basilicata il nulla-osta paesaggistico per la realizzazione della variante al tracciato originario dell'elettrodotto;

il provveditorato alle opere pubbliche della Basilicata, con nota del 15 aprile 2002, ha convocato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 383/1994, una Conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri, assensi, concertazioni, nulla osta ovvero atti comunque denominati relativi al rilascio della autorizzazione richiesta dalla T.E.R.Na. S.p.a. per la realizzazione della variante (c.d. «piccola variante») ricadente nei comuni di Rapolla e Melfi;

la Conferenza di servizi, svoltasi in data 16 maggio 2002 ed in data 27 giugno 2002, ha avuto esito negativo, a seguito del dissenso espresso dai comuni di Rapolla e di Melfi e dalla provincia di Potenza, i quali si sono inoltre fatti promotori di una nuova variante al tracciato originario, denominata «grande variante»;

successivamente all'espletamento della Conferenza di servizi, la regione Basilicata, Dipartimento ambiente e territorio - ufficio urbanistica e tutela del paesaggio, ha emesso, in data 30 luglio 2002, il provvedimento n. 16280/75C con cui rilasciava nulla-osta paesaggistico per la variante nei territori comunali di Rapolla e Melfi;

in data 20 settembre 2002, la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio della Basilicata ha annullato, con decreto n. 48182, l'autorizzazione paesaggistica relativa alle varianti rilasciata dalla regione Basilicata, con la motivazione della «negativa sovrapposizione prospettica al contesto dei luoghi»;

il provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Basilicata, in data 3 settembre 2002, con nota prot. n. 4739, ha rimesso i verbali e gli atti della Conferenza di servizi, tenutasi nelle sedute del 16 maggio e 27 giugno 2002, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del personale e per gli affari generali, per la valutazione dei dissensi dei comuni di Rapolla e di Melfi e della provincia di Potenza;

il Ministero delle infrastrutture, in data 2 ottobre 2002, con nota n. 599, ha rinviato gli atti al provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Basilicata al fine di concludere il procedimento di intesa di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica

n. 616/1977, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 383/1994, acquisendo il nulla osta paesaggistico di competenza regionale e respingendo le opposizioni dei comuni di Rapolla e di Melfi e della provincia di Potenza;

con nota prot. n. 236 del 2 aprile 2003, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, rilevato il mancato raggiungimento dell'intesa Stato-regione, ha proposto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il ricorso alla procedura di cui all'art. 81, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

a seguito della trasmissione degli atti da parte del Ministro delle infrastrutture, la Presidenza del Consiglio - Dipartimento per il coordinamento amministrativo, competente per l'istruttoria, ha acquisito gli elementi informativi e le posizioni dei soggetti interessati (Ministeri delle infrastrutture, attività produttive, beni e attività culturali - Soprintendentenza per i beni architettonici ed il paesaggio della regione Basilicata, regione Basilicata, provincia di Potenza, comuni di Melfi, Rapolla e Barile, T.E.R.Na. S.p.a. e GRTN) nel corso di quattro riunioni svoltesi in data 1° e 24 luglio e 20 e 29 ottobre 2003;

al fine di superare i dissensi espressi in sede di Conferenza di servizi e confermati nelle riunioni presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in particolare dal comune di Rapolla e dalla Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio della regione Basilicata, la T.E.R.Na. S.p.a. si è impegnata a verificare la fattibilità di alcuni miglioramenti tecnici progettuali sotto il profilo del minore impatto ambientale e volti a mitigare l'impatto visivo della linea sul tracciato della piccola variante, procedendo a nuovi sopralluoghi con i tecnici delle amministrazioni interessate;

la T.E.R.Na. S.p.a., in recepimento delle indicazioni formulate dalla Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio della regione Basilicata ed in accordo con la stessa Soprintendenza, ha apportato al progetto i seguenti miglioramenti tecnici: minore occupazione dei suoli, riduzione della fascia di asservimento attraverso la compattazione dei conduttori, minore altezza dei sostegni e non colorazione degli stessi in bianco e rosso, avvicinamento del tracciato della linea all'asse stradale così da collocare l'impianto in un'area maggiormente distante dalle pendici del monte Vulture e dalle abitazioni ivi presenti, già attraversata da infrastrutture stradali e di raccordo;

la T.E.R.Na. S.p.a. ha depositato, in data 31 luglio e 1° agosto 2003, alla regione Basilicata il progetto di variante comprensivo dei miglioramenti tecnici, ai fini del nulla-osta paesaggistico e della procedura di screening con esclusione della VIA, come da richiesta della Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio della regione Basilicata nel corso della riunione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2003, in cui la stessa Soprintendenza ha confermato la piena rispondenza del progetto alle proprie prescrizioni;

in data 19 settembre 2003, il comune di Melfi, con deliberazione del consiglio comunale n. 56, all'unanimità, ha dato mandato al sindaco di attivarsi affinché il tracciato venga allontanato dai centri abitati; in subordine ha dato mandato al comitato intercomunale di elaborare una diversa proposta di variante e, ancora in subordine, ha espresso «parere favorevole alla richiesta di variante su Foggiano stesso»;

in data 6 ottobre 2003, la Soprintendenza per i beni archeologici della regione Basilicata ha riconfermato il parere favorevole già espresso con note prot. 11802 del 15 maggio 2002 e prot. n. 23158 del 10 ottobre 2002 sulla variante ricadente nei comuni di Rapolla e di Melfi;

in data 29 ottobre 2003, al termine dell'ultimo incontro presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri le amministrazioni interessate si sono impegnate a firmare come risulta nel verbale della riunione sottoscritto da tutte le parti, il successivo 5 novembre, presso il Ministero delle attività produttive, un protocollo d'intesa e a rilasciare le autorizzazioni mancanti per consentire l'immediata realizzazione della c.d. piccola variante con i miglioramenti tecnici concordati ed il completamento dell'intero elettrodotto;

in data 5 novembre 2003, termine stabilito per la firma, la regione Basilicata e gli enti locali non hanno dato seguito all'impegno assunto in sede di Conferenza di servizi in ordine alla sottoscrizione del protocollo d'intesa che, tra l'altro, prevedeva la realizzazione di una nuova variante, c.d. «grande variante», destinata a sostituire nel tempo la parte di elettrodotto realizzata in base alla c.d. «piccola variante», in guisa da ripristinare la natura originaria dei siti interessati;

Considerato che:

il completamento dell'elettrodotto Matera-S. Sofia (programmato per entrare in esercizio entro il 1994), e realizzato per il 95% dell'opera complessiva, deve consentire il trasferimento in sicurezza verso la Campania dell'energia prodotta in Puglia e di quella importata dalla Grecia a seguito del collegamento elettrico Italia-Grecia, entrato in funzione nel giugno 2002;

la mancata disponibilità per l'esercizio dell'elettrodotto Matera-S. Sofia limita, per motivi di sicurezza, a soli 150 MW la capacità di importazione dalla Grecia, vanificando la restante potenzialità degli ulteriori 350 MW;

la mancata utilizzazione della linea elettrica interessata dall'opera pregiudica fortemente tutto il complesso della rete di trasmissione nazionale dell'area meridionale, provocando gravi limitazioni sia nella produzione delle centrali elettriche dei poli di produzione pugliesi, sia del flusso di energia verso le aree deficitarie della Basilicata e della Campania e determinando, altresì, pesanti condizionamenti nell'esercizio in sicurezza di questo vasto territorio;

la funzione strategica dell'elettrodotto, la cui pubblica utilità è stata dichiarata con il decreto di autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici n. 790 del 6 novembre 1992, consegue alla necessità di funzionamento ed interconnessione della rete elettrica nazionale, in adesione ai principi strategici ed alle

soluzioni operative indicate dal Piano energetico nazionale, confermate nel Piano di sviluppo triennale redatto dal Gestore della rete nazionale;

a fronte della rilevanza nevralgica dell'interesse nazionale alla realizzazione ed al funzionamento dell'elettrodotto in questione non si contrappone la vulnerazione di altro interesse pubblico;

la domanda di autorizzazione in variante riguardante il tratto di elettrodotto che attraversa il territorio dei comuni di Rapolla e di Melfi è stata presentata dalla società T.E.R.Na. S.p.a. sulla base della richiesta espressa della regione Basilicata, e recepisce interamente le conclusioni del 19 ottobre 2001 del «tavolo di lavoro» istituito dalla regione con i comuni interessati e la provincia di Potenza;

la fattibilità tecnica, la conformità alla normativa in materia di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, rispetto alla quale sono anzi state adottate prescrizioni di carattere ulteriormente cautelativo sul piano delle distanze (la variante in oggetto realizza una distanza di 80/90 metri dagli edifici esistenti), il riconoscimento della soluzione individuata sul versante delle prospettive di sviluppo urbanistico quale quella ottimale, sono state acclarate dalla relazione conclusiva predisposta dai consulenti tecnici nominati dalla provincia di Potenza;

la conformità sul piano urbanistico, sancita per l'intero elettrodotto dal provvedimento di localizzazione del Ministero dei lavori pubblici n. 790 del 6 novembre 1992 e dal D.P.G.R. Basilicata n. 270 del 26 marzo 1990, è stata confermata anche per la variante sia con il parere favorevole reso in Conferenza di servizi e sia con la relazione 16 maggio 2002 del Dipartimento ambiente e territorio della regione Basilicata prodotta agli atti della Conferenza;

all'esito delle riunioni presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli originari enti locali dissenzienti hanno ribadito, nonostante le modifiche tecniche migliorative apportate al progetto della «piccola variante», la loro opposizione dichiarandosi favorevoli ad aderire alla sola ipotesi di variante denominata «grande variante»;

il progetto di variante denominato «grande variante» non ha rappresentato l'oggetto della Conferenza di servizi convocata dal provveditore alle opere pubbliche della Basilicata, né è stato oggetto di discussione nelle riunioni innanzi alla Presidenza del Consiglio, essendo stata posta solo la futura realizzazione del nuovo progetto come condizione per l'assenso alla realizzazione immediata della piccola variante, ai sensi del protocollo di intesa non sottoscritto dalle amministrazioni;

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la proposta e gli atti ai sensi dell'art. 81, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1997, relativamente al progetto di variante denominato «piccola variante», per la quale è stata proposta domanda di autorizzazione;

il parere negativo espresso in sede di Conferenza dei servizi e confermato innanzi alla Presidenza dai comuni di Rapolla e di Melfi e dalla provincia di Potenza non appare sufficientemente motivato, facendo quasi esclusivo riferimento al progetto denominato «grande variante» che non rappresenta l'oggetto della domanda di autorizzazione. In particolare:

la posizione del comune di Melfi non appare di diniego assoluto in quanto sia nella delibera del consiglio comunale n. 37 del 14 maggio 2003, sia in quella del 19 settembre 2003 che nel corso delle riunioni presso la Presidenza del Consiglio, ha espresso «parere favorevole alla richiesta di variante su Foggiano stesso»;

la posizione del comune di Rapolla, espressa dal sindaco, come da verbale della Conferenza di servizi del 27 giugno 2002, di «parere sfavorevole in riferimento all'aspetto urbanistico» in quanto le strutture da realizzare sono difformi «dallo strumento urbanistico vigente nel comune» perché «i tralicci di un elettrodotto per le caratteristiche proprie sono da considerarsi costruzione in senso tecnico-giuridico» e «sebbene privi di cubatura edilizia, comportano la realizzazione di opere in grado di incidere sull'ambiente e sulla modificazione dell'ecosistema», è priva di consistenza. In sede di istruttoria tecnica è, invece, emerso che il tracciato in questione è previsto in ambito territoriale non interessato da alcuna ipotesi di sviluppo urbano, anche a lungo termine. In ogni caso la definizione della procedura ai sensi dell'art. 81, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 383/1994 comporta la possibilità di procedere in difformità dagli strumenti urbanistici. In merito poi a presunte esigenze di tutela della salute pubblica, la relazione del tavolo di lavoro della regione Basilicata conclude che la variante progettata, così come l'opera elettrica in ogni sua parte, assicura il rispetto della normativa specifica, ma prevede, anche, l'adozione di una prescrizione più cautelativa rispetto ai valori fissati da altre normative europee ed internazionali;

la posizione della provincia di Potenza che richiede la realizzazione della grande variante o, in alternativa, l'installazione interrata di cavi non può essere accolta per le considerazioni già svolte con riferimento alla grande variante e, per la seconda, essendo l'elettrodotto già realizzato per il 95%;

in ogni caso l'eventuale favorevole definizione della procedura della c.d. «grande variante», all'esito delle relative procedure di autorizzazione, costituisce, visti i più lunghi tempi di realizzazione, un dato logicamente e cronologicamente successivo alla realizzazione della «piccola variante» caratterizzata da profili di urgenza che ne impediscono il differimento o condizionamento;

le valutazioni espresse nel corso della procedura dai competenti organi dell'amministrazione statale assicurano la compatibilità dell'opera con i valori paesaggistici ed ambientali in rilievo, evidenziando il venir meno delle ragioni dell'annullamento ministeriale dell'originario nulla osta regionale del 30 luglio 2002;

Ritenuto che il mancato incremento delle potenzialità del suddetto sistema elettrico comprometterebbe seriamente l'affidabilità e la continuità del servizio elettrico, in relazione alle richiamate esigenze energetiche, come già verificatosi in occasione dei black out che hanno interessato nell'agosto 1994 le regioni meridionali e nel settembre 2003 l'intero territorio nazionale;

Ritenuto che il ritardo nella costruzione dell'elettrodotto incide negativamente sull'economia della collettività in quanto coinvolge l'affidabilità e la disponibilità dell'esercizio elettrico di estese aree del Paese, mettendo a repentaglio la necessaria continuità del servizio elettrico;

Ritenuto che la mancata ultimazione dell'opera ad oltre un decennio dall'autorizzazione ministeriale del 6 novembre 1992, ha dato luogo ad una situazione in cui gli interessi pubblici coinvolti necessitano dell'adozione di una decisione sulla domanda di autorizzazione in variante presentata;

Ritenuto che al cospetto della rilevanza primaria e strategica dell'interesse pubblico in esame che ritiene il completamento dell'opera essenziale per assicurare la continuità e la sicurezza del trasporto di energia in gran parte del sud Italia, l'istruttoria svolta non ha evidenziato la compromissione di altri interessi pubblici, oltremodo garantiti dalle modifiche apportate all'impianto progettuale;

Considerato che la variante costituisce, al pari dell'opera principale cui essa inerisce, intervento di sviluppo della Rete di trasmissione nazionale;

Considerato che la variante è di lunghezza inferiore a 15 km e che essa non deve essere sottoposta alla procedura di impatto ambientale;

Vista la proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti pervenuta con nota prot. n. 236 del 2 aprile 2003;

Verificata la coerenza della proposta con la normativa richiamata, con le risultanze del lungo *iter* procedimentale e con le prescrizioni formulate dalla Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio della regione Basilicata nel corso della riunione del 24 luglio 2003;

Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell'art. 81, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre 2003, di condivisione della proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di procedere, ai sensi della normativa sopracitata, all'invio dello schema di decreto del Presidente della Repubblica alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, al fine dell'acquisizione del parere di competenza;

Udita la Commissione parlamentare per le questioni regionali che, nella seduta del 21 gennaio 2004, premesso che il superamento del dissenso emerso nel corso del procedimento è stato informato al principio di leale collaborazione, onde offrire agli enti territoriali dissenzienti la possibilità di rappresentare il loro punto di vista e di motivare la loro valutazione negativa sul progetto e che l'opera è ritenuta d'interesse o di preminente interesse statale, ha ritenuto di esprimere parere favorevole con osservazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2004;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Decreta:

Art. 1.

La T.E.R.Na. S.p.a. è autorizzata a costruire ed esercire le opere di cui alla variante in premessa. Detta variante, al pari dell'opera principale cui inerisce — Elettrodotto 380 kV Matera-S. Sofia — è inamovibile ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342.

Art. 2.

La presente autorizzazione ha efficacia di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità, ai sensi dell'art. 1-*sexies*, comma 4, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, nonché ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto M.I.C.A. 22 dicembre 2000.

Art. 3.

I lavori e gli asservimenti dovranno essere iniziati entro tre mesi dalla data del presente decreto e condotti a termine entro dodici mesi dalla stessa data. Entro il suddetto termine di tre mesi la società T.E.R.Na. S.p.a. dovrà presentare agli uffici di competenza statale interessati a norma dell'art. 116 del testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici, i piani di esecuzione descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere nella realizzazione della variante.

Art. 4.

Le opere dovranno essere costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto con l'obbligo di osservanza della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e dovranno essere collaudate da apposita commissione ministeriale.

Art. 5.

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione di energia elettrica nonché delle speciali prescrizioni delle amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 120 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775. La società autorizzata assume la piena responsabilità in relazione agli eventuali pregiudizi per i diritti dei terzi ed agli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere in questione, sollevando l'amministrazione da qualsiasi pretesa e molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

Art. 6.

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, non viene richiesto il versamento del deposito cauzionale. Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico della società.

Art. 7.

L'ufficio territoriale di governo di Potenza e il provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata sono incaricati, secondo la competenza tuttora vigente ai sensi dell'art. 1-*sexies* del decreto-legge n. 239/2003 convertito dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, all'esecuzione del presente decreto.

Art. 8.

Nella fase esecutiva del presente decreto devono essere sperimentati ulteriori tentativi di intesa con gli enti locali interessati, nel rispetto dei termini di cui all'art. 3.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

04A01871

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 febbraio 2004.

Emissione di una prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali, con godimento 15 settembre 2003 e scadenza 15 settembre 2014, indicizzati all'inflazione europea.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione e di collocamento dei titoli del debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 10 febbraio 2004 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 21.937 euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante «Attuazione della direttiva n. 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi», ed in particolare l'art. 5, comma 2, lettera *d)*, ove si stabilisce che le disposizioni del decreto stesso non si applicano ai contratti per servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali con godimento 15 settembre 2003 e scadenza 15 settembre 2014, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Considerata l'opportunità di affidare il collocamento dei citati buoni ad un consorzio organizzato dagli intermediari finanziari Barclays, BNP Paribas, Citigroup,

Goldman Sachs e UBM, al fine di ottenere la più ampia distribuzione del prestito presso gli investitori e di contenere i costi derivanti dall'accensione del medesimo;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali indicizzati all'«Indice Eurostat» di cui alle premesse, con le seguenti caratteristiche:

importo: 5.000 milioni di euro;

decorrenza: 15 settembre 2003;

scadenza: 15 settembre 2014;

interesse: semestrale, pagabile il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno di durata del prestito;

tasso cedolare base: 2,15% annuo;

rimborso del capitale e pagamento degli interessi: indicizzati all'andamento dell'«Indice Eurostat» secondo le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto;

dietimi d'interesse: centocinquantasei giorni (dal 15 settembre 2003 al 18 febbraio 2004);

prezzo di emissione: 99,051%;

commissione di collocamento: 0,25% dell'importo nominale dell'emissione.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, i buoni sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.a. — in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse — il capitale nominale collocato verrà riconosciuto mediante accreditamento nei conti di deposito in titoli in essere presso la predetta società a nome degli operatori.

Art. 3.

Gli interessi da corrispondere alle scadenze semestrali ed il capitale da pagare alla data di scadenza sono determinati utilizzando il «Coefficiente di indicizzazione», calcolato sulla base dell'«Indice Eurostat», elaborato e pubblicato mensilmente da Eurostat.

Per il calcolo del «Coefficiente di indicizzazione» si determina il valore dell'«Inflazione di riferimento».

Il valore dell'«Inflazione di riferimento», al giorno «d» del mese «m», è determinato interpolando linearmente gli «Indici Eurostat» relativi ai due mesi che precedono di un mese il mese «m», tenendo conto dei giorni di quest'ultimo decorsi fino al giorno «d», sulla base della seguente formula:

$$IR_{d,m} = IE_{m-3} + \frac{''gg.\, dal\, 1^o\, m''\; - 1}{''gg.\, nel\, mese\, m''} * (IE_{m-2} - IE_{m-3})$$

dove:

$IR_{d,m}$ è l'Inflazione di Riferimento del giorno «d» del mese «m», ovvero del giorno e del mese nel quale viene effettuato il calcolo;

IE_{m-3} (=Indice Eurostat$_{m-3}$) è l'indice dei prezzi pubblicato per il mese che precede di tre mesi quello nel quale viene effettuato il calcolo;

IE_{m-2} (=Indice Eurostat$_{m-2}$) è l'indice dei prezzi pubblicato per il mese che precede di due mesi quello nel quale viene effettuato il calcolo;

«gg. dal 1° m» è il numero dei giorni (d) dall'inizio del mese «m», ovvero il mese nel quale viene effettuato il calcolo;

«gg. nel mese m» è il numero dei giorni effettivi del mese «m», ovvero il mese nel quale viene effettuato il calcolo.

Il valore dell'«Inflazione di riferimento» così ottenuto, è troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta cifra decimale.

Determinata l'«Inflazione di riferimento», il «Coefficiente di indicizzazione» è ottenuto dal rapporto tra l'«Inflazione di riferimento» alla data cui si riferisce il calcolo e l'«Inflazione di riferimento» alla data di godimento del titolo. Il valore così ottenuto è troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta cifra decimale.

Qualora l'«Indice Eurostat» subisca revisioni successivamente alla sua iniziale pubblicazione, ai fini dei predetti calcoli si continuerà ad applicare l'indice pubblicato prima della revisione.

Qualora l'«Indice Eurostat» non venga pubblicato in tempo utile, per il calcolo degli importi dovuti sarà utilizzato l'indice sostitutivo dato dalla seguente formula:

$$IS_n = IE_{n-1} * \left(\frac{IE_{n-1}}{IE_{n-13}}\right)^{1/12}$$

dove:

n è il mese per il quale non è stato pubblicato l'«Indice Eurostat»;

IS è l'indice di inflazione sostitutivo dell'«Inflazione di riferimento».

L'indice così ottenuto è identificato come «Indice sostitutivo» e sarà applicato ai fini della determinazione dei pagamenti per interessi o rimborso del capitale effettuati precedentemente alla pubblicazione dell'indice definitivo.

L'indice definitivo sarà applicato ai pagamenti effettuati successivamente alla sua pubblicazione. Eventuali pagamenti già effettuati sulla base dell'indice sostitutivo non saranno rettificati.

Il Ministero dell'economia e delle finanze provvederà a rendere noti, tramite i mezzi di informazione in uso sui mercati finanziari, gli elementi necessari per il calcolo degli importi dovuti.

Art. 4.

L'importo del capitale da rimborsare alla scadenza è determinato moltiplicando il valore nominale dei buoni per il «Coefficiente di indicizzazione», calcolato relativamente al giorno di scadenza.

Qualora il valore del «Coefficiente di indicizzazione» relativo al giorno di scadenza sia minore dell'unità, l'importo del capitale da rimborsare sarà pari al valore nominale dei buoni.

Art. 5.

Gli interessi semestrali lordi sono determinati moltiplicando il «tasso cedolare», di cui all'art. 1, diviso due, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiori a sei, relativo all'importo minimo sottoscrivibile del prestito (mille euro), per il «Coefficiente di indicizzazione» relativo al giorno del pagamento della cedola.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto del pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Il valore dell'ultima cedola viene determinato con lo stesso procedimento seguito per le cedole precedenti, anche nel caso in cui, alla data di scadenza del titolo, il «Coefficiente di indicizzazione» sia inferiore all'unità.

La Banca d'Italia provvede alla determinazione degli importi dovuti ai sottoscrittori in relazione agli interessi cedolari maturati.

Il rateo di interesse in corso di maturazione dei buoni relativo al tasso cedolare indicato all'art. 1, calcolato secondo le convenzioni utilizzate per i buoni del Tesoro poliennali, verrà determinato con riferimento ad una base di calcolo di 100 euro, con arrotondamento alla quinta cifra decimale. L'importo da corrispondere si ottiene moltiplicando il rateo di interesse così ottenuto, per il «Coefficiente di indicizzazione» relativo al giorno cui il calcolo si riferisce, per l'ammontare sottoscritto diviso per 100.

Art. 6.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di emissione, il prezzo di riferimento rimane quello della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea.

Ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 15 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 20 luglio 1998, a partire dalla data di regolamento della presente emissione, possono essere sottoposte alla Monte Titoli S.p.a. le richieste di separazione delle «componenti cedolari» dal «mantello» del titolo (operazioni di «coupon stripping»). L'importo minimo delle predette richieste sarà pari a 1.000 euro. L'importo unitario delle singole componenti separate sarà pari a un centesimo di euro. L'ammontare complessivo massimo dei buoni che può essere oggetto di tali operazioni non può superare il 75% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.

Art. 7.

Il prestito di cui al presente decreto verrà collocato, per l'intero importo, tramite un consorzio di collocamento coordinato dagli intermediari finanziari Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs e UBM.

Il Ministero dell'economia e delle finanze riconoscerà ai predetti intermediari la commissione prevista dall'art. 1 del presente decreto; gli intermediari medesimi potranno retrocedere tale commissione, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti al consorzio.

Art. 8.

Il giorno 18 febbraio 2004 la Banca d'Italia riceverà da Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs e UBM, tramite il sistema TARGET, l'importo risultante dalla moltiplicazione del «Coefficiente di indicizzazione» riferito alla data di regolamento per la somma

del prezzo di emissione (al netto della commissione di collocamento) e del rateo reale di interesse maturato, per l'importo nominale emesso, diviso per 100.

Il medesimo giorno 18 febbraio 2004 la Banca d'Italia provvederà a versare l'importo così determinato, nonché l'importo corrispondente alla commissione di collocamento di cui all'art. 1, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, con valuta stesso giorno.

L'importo della suddetta commissione sarà scritturato dalla sezione di Roma della tesoreria provinciale fra i «pagamenti da regolare».

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposite quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6), per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo, per centocinquantsei giorni.

L'onere relativo al pagamento della suddetta commissione di collocamento farà carico al capitolo 2242 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004.

Art. 9.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi buoni è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Art. 10.

Con successivi provvedimenti si procederà alla quantificazione degli oneri derivanti dal presente decreto, ed alla imputazione della relativa spesa.

Art. 11.

Il prof. Domenico Siniscalco, direttore generale del Tesoro, l'avv. Roberto Ulissi e la dott.ssa Maria Cannata, dirigenti generali del Ministero dell'economia e delle finanze, firmeranno disgiuntamente i documenti relativi alla presente emissione.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2004

Il Ministro: TREMONTI

04A01945

DECRETO 12 febbraio 2004.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° febbraio 2003 e scadenza 1° febbraio 2019, nona e decima tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione e di collocamento dei titoli del debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 3 febbraio 2004 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 21.339 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 18 giugno, 23 luglio, 18 settembre, 10 ottobre e 10 novembre 2003, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° febbraio 2003 e scadenza 1° febbraio 2019;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1º febbraio 2003 e scadenza 1º febbraio 2019, fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 23 luglio 2003, citato nelle premesse, recante l'emissione della seconda e terza tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 23 luglio 2003.

I buoni medesimi sono ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea e su di essi, come previsto dall'art. 3, ultimo comma, del decreto ministeriale 18 giugno 2003, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le prime due cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 23 luglio 2003, entro le ore 11 del giorno 12 febbraio 2004.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 23 luglio 2003. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della decima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 23 luglio 2003, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 13 febbraio 2004.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. quindicennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 febbraio 2004, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per quindici giorni.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 16 febbraio 2004.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

L'eventuale importo non regolato andrà contabilizzato a debito del conto disponibilità per il servizio di tesoreria mediante scritturazione in conto sospeso collettivi, dal quale verrà discaricato una volta che gli intermediari avranno provveduto al regolamento. L'eventuale importo non regolato definitivamente verrà ripianato dal Ministero dell'economia e delle finanze mediante emissione di apposito mandato di pagamento a favore del capo della sezione di tesoreria interessata.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2004 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2019 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e

corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 23 luglio 2003, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2004

Il Ministro: TREMONTI

04A01946

DECRETO 12 febbraio 2004.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 15 settembre 2003 e scadenza 15 settembre 2008, nona e decima tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione e di collocamento dei titoli del debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 3 febbraio 2004 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 21.339 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 10 settembre, 10 ottobre, 10 novembre 2003 e 13 gennaio 2004 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 15 settembre 2003 e scadenza 15 settembre 2008;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 15 settembre 2003 e scadenza 15 settembre 2008, fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2003, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 10 settembre 2003.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 10 settembre 2003, entro le ore 11 del giorno 12 febbraio 2004.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 10 settembre 2003.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della decima tranche dei titoli stessi per un importo

massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 10 settembre 2003, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 13 febbraio 2004.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 febbraio 2004, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centocinquantaquattro giorni.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 16 febbraio 2004.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo al dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

L'eventuale importo non regolato andrà contabilizzato a debito del conto disponibilità per il servizio di tesoreria mediante scritturazione in conto sospeso collettivi, dal quale verrà discaricato una volta che gli intermediari avranno provveduto al regolamento. L'eventuale importo non regolato definitivamente verrà ripianato dal Ministero dell'economia e delle finanze mediante emissione di apposito mandato di pagamento a favore del capo della sezione di tesoreria interessata.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2004 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2008 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 10 settembre 2003, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2004

Il Ministro: TREMONTI

04A01947

MINISTERO DELLA SALUTE
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

DECRETO 7 gennaio 2004.

Riclassificazione del medicinale «Atenololo clortalidone» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 giugno 2002, n. 217;

Visto l'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001, recante «Individuazione dei criteri per la contrattazione dei prezzi dei farmaci»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2003, n. 129, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 3, comma 2 e comma 9-*ter,* della legge 15 giugno 2002, n. 112, recante la conversione in legge con modificazione, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63;

Visto il decreto del 9 febbraio 2000, con il quale la società Fagen S.r.l. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Atenololo clortalidone» nelle confezioni e alle condizioni di seguito indicate:

50/12,5 mg 28 compresse in blister - A.I.C. n. 033455027/MG (in base 10) 0ZWYXM (in base 32);

100/25 mg 28 compresse in blister - A.I.C. n. 033455041/MG (in base 10) 0ZWYY1 (in base 32);

classe: «C», ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 30 dicembre 2003;

Considerato che la relazione tecnica relativa agli effetti finanziari del presente decreto è stata verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il parere espresso in data 7/8 ottobre 2003 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

Il medicinale ATENOLOLO CLORTALIDONE nelle confezioni indicate è classificata come segue:

50/12,5 mg 28 compresse in blister - A.I.C. n. 033455027/MG (in base 10) 0ZWYXM (in base 32);

classe: «A»;

prezzo ex factory: 2,49 euro IVA esclusa;

prezzo al pubblico: 4,10 euro IVA inclusa;

100/25 mg 28 compresse in blister - A.I.C. n. 033455041/MG (in base 10) 0ZWYY1 (in base 32);

classe: «A»;

prezzo ex factory: 4,85 euro IVA esclusa;

prezzo al pubblico: 8,00 euro IVA inclusa.

Titolare A.I.C.: Fagen S.r.l.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della salute i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 7 gennaio 2004

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1 Salute, foglio n. 38

04A01925

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 gennaio 2004.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Consorzio edilizio Casa Marzo 1979», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545 *octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 21 luglio 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 28 agosto 1999;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 26 settembre 2002;

Richiamando il decreto ministeriale del 29 dicembre 2003 che si annulla;

Decreta:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

La nomina del dott. Mini Paolo Maria residente in Roma, via Lucrezio Caro n. 63, quale liquidatore della società cooperativa «Consorzio edilizio Casa Marzo 1979», con sede in Roma, costituita in data 28 settembre 1979 rogito notaio Pietro Carusi, repertorio n. 48598, B.U.S.C. n. 25449, codice fiscale n. 03710000583, in sostituzione del sig. Fanco Giovanni.

Roma, 22 gennaio 2004

Il dirigente: CORSI

04A01820

DECRETO 5 febbraio 2004.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che le società cooperative:

evidenziano un valore della produzione iscritto a bilancio inferiore a 25.000,00 euro e contemporaneamente si verifica il mancato deposito dei bilanci per almeno due esercizi nonché una mancata attività gestionale per almeno due anni;

non depositano bilanci d'esercizio da cinque anni;

non reintegrano la compagine sociale per un anno oltre il limite di legge;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle società cooperative sotto indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dalla legge per lo scioglimento;

Decreta:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

soc. coop.va Giardini di Acilia, con sede in Acilia, costituita per rogito notaio Ragnisco Francesco Maria in data 27 settembre 1978, repertorio 1571 - registro società 3533 - tribunale di Roma - BUSC 24769 - codice fiscale n. 03344840586;

soc. coop.va Sagittario, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Bellelli Elvira in data 26 marzo 1998 - repertorio 36332 - registro società 163657/98 - tribunale di Roma - BUSC 35530 - codice fiscale n. 05495991001;

soc. coop.va Elisabetta 79, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Grissini Filippo in data 8 marzo 1979, repertorio 38813 - registro società 1363/79 - tribunale di Roma - BUSC 25112 - codice fiscale n. 03531020588;

soc. coop.va L'Altopiano, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Gallelli Domenico in data 29 marzo 1984 - repertorio 57138 - registro società 4151/84 - tribunale di Roma - BUSC 28513 - codice fiscale n. 06621420584;

soc. coop.va A.Spe.S., con sede in Roma, costituita per rogito notaio Cerini Claudio in data 13 gennaio 1986, repertorio 59789 - registro società 1839/89 - tribunale di Roma - BUSC 29230 - codice fiscale n. 07402000587;

soc. coop.va Utenti Università agraria Valmontone, con sede in Valmontone costituita per rogito notaio De Rienzi Renato in data 9 aprile 1975, repertorio 44 - registro società 2018 - tribunale di Velletri - BUSC 22824 - codice fiscale n. 87008110580.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti consequenziali.

Roma, 5 febbraio 2004

Il dirigente: CORSI

04A01932

DECRETO 5 febbraio 2004.

Scioglimento di sei società cooperative.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che le società cooperative:

evidenziano un valore della produzione iscritto a bilancio inferiore a 25.000,00 euro e contemporanea-

mente si verifica il mancato deposito dei bilanci per almeno due esercizi nonché una mancata attività gestionale per almeno due anni;

non depositano bilanci d'esercizio da cinque anni;

non reintegrano la compagine sociale per un anno oltre il limite di legge;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle società cooperative sotto indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dalla legge per lo scioglimento;

Decreta:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

soc. coop.va Ottagono 980, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Soldani Mario in data 28 marzo 1980, repertorio 2026 - registro società 2203/80 - tribunale di Roma - BUSC 25778 - codice fiscale n. 04712340589;

soc. coop.va L'Informazione per tutti, con sede in Lariano (Roma), costituita per rogito notaio De Luca Marco in data 31 dicembre 1991 - repertorio 853 - registro società 10582 - tribunale di Velletri - BUSC 32915 - codice fiscale n. 04234841007;

soc. coop.va I Cappuccini, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Califano Coad. Falbaci in data 15 aprile 1980, repertorio 3643 - registro società 2687 - tribunale di Roma - BUSC 25814 - codice fiscale n. 04715560589;

soc. coop.va Il Frutteto, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Intersimone Giorgio in data 24 marzo 1991 - repertorio 119249 - registro società 4029/91 - tribunale di Roma - BUSC n. 32409 - codice fiscale n. 04057991004;

soc. coop.va XXI Aprile 82, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Cerasi Luigi in data 29 aprile 1982, repertorio 13885 - registro società 3349/82 - tribunale di Roma - BUSC 27127 - codice fiscale n. 05534850580;

soc. coop.va Edizioni Programma, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Russo M. Antonia in data 14 dicembre 1978 - repertorio 18156 - registro società 86/79 - tribunale di Roma - BUSC 24891 - codice fiscale n. 80424930586.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti consequenziali.

Roma, 5 febbraio 2004

Il dirigente: CORSI

04A01933

DECRETO 11 febbraio 2004.

Costituzione della Commissione provinciale cassa integrazione guadagni, settore industria, per la provincia di Venezia.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
DI VENEZIA

Vista la legge n. 164/1975 in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'industria, che all'art. 8 attribuisce la competenza della costituzione delle commissioni provinciali ai direttori delle direzioni regionali del lavoro:

Vista la circolare n. 39/92 del 19 marzo 1992 della Direzione generale previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro e previdenza sociale con la quale si ritiene che l'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 possa trovare applicazione nei confronti delle commissioni provinciali cassa integrazione ordinaria e per i lavoratori dell'industria di cui alla legge n. 164/1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato;

Considerato che i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro da nominare quali membri delle suddette commissioni devono essere designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative operanti nella provincia;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni occorre prestabilire i criteri di valutazione;

Ritenuto che il requisito della rappresentanza deve desumersi in primo luogo dalla consistenza numerica dei soggetti rappresentati e dalla ampiezza e diffusione delle strutture delle singole associazioni considerate nella loro obiettività;

Considerato che unitamente alla consistenza numerica degli associati alle singole organizzazioni devono concorrere alla valutazione della rappresentatività altri elementi predeterminanti, quali la partecipazione sia alle vertenze individuali, plurime e collettive che alle trattative per il rinnovo dei contratti collettivi integrativi di lavoro, nonché il numero dei rappresentanti delle stesse inseriti negli organismi collegiali operanti nella provincia;

Ritenuto altresì che i sopraelencati elementi, precisi e direttamente rilevabili anche dalle direzioni provinciali del M.L.P.S. si presentano come attendibili e obiettivi;

Considerato che dalle risultanze degli atti istruttori e dai dati forniti dalla Direzione provinciale del lavoro di Venezia e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri risultano, nell'ordine, maggiormente rappresentative per i lavoratori la CGIL e per i datori di lavoro l'Unindustria;

Viste le designazioni fatte dalle amministrazioni e dalle organizzazioni sindacali provinciali interessate;

Decreta:

Art. 1.

È costituita, presso la Direzione provinciale I.N.P.S. di Venezia, la commissione provinciale prevista dall'art. 8 della legge n. 164/1975, composta dai signori:

direttore della Direzione provinciale del lavoro di Venezia: presidente;

Tosatto Giuseppe, rappresentante CGIL, membro effettivo;

Fracasso Roberto, rappresentante CGIL, membro supplente;

Trovò Giuliano, rappresentante Unindustria, membro effettivo;

Baldi Guarinoni Antonio, rappresentante Unindustria, membro supplente.

Partecipano alla seduta della commissione, con voto consultivo i signori:

Porcaro D'Ambrosio Gennaro, rappresentante I.N.P.S., membro effettivo;

Miante Giuliana, rappresentante I.N.P.S., membro supplente.

Art. 2.

La commissione di cui all'articolo precedente dura in carica quattro anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 11 febbraio 2004

Il direttore regionale: ORLANDI

04A01852

DECRETO 12 febbraio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Teknarr società cooperativa a responsabilità limitata», già «Cooperativa edilizia Luigi Sturzo S.r.l.», in Benevento.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BENEVENTO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 - Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stato demandato alla direzione provinciale del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza la nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano accertati i presupposti ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Tenuto conto del parere espresso dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003 circa la razionalizzazione delle procedure di adozione dei provvedimenti ex art. 2544 del codice civile, ora art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che l'avviso di istruttoria relativo al procedimento di scioglimento d'ufficio pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 gennaio 2004, n. 7, non ha sortito opposizione da parte di alcuno;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

«Teknarr società cooperativa a responsabilità limitata», già «Cooperativa edilizia Luigi Sturzo S.r.l.», con sede in Benevento alla via Colonna n. 16, costituita per rogito del notaio Iannella Mario in data 1° dicembre 1978, repertorio n. 91428, registro società n. 1472, B.U.S.C. n. 765/165296, codice fiscale n. 00584830624.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Benevento, 12 febbraio 2004

Il direttore provinciale: IANNAZZONE

04A01935

DECRETO 12 febbraio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Sviluppo Servizi Ecopulizie (Svi.S.Ep.) piccola società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», in Paolisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BENEVENTO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 - Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stato demandato alla direzione provinciale del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza la nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano accertati i presupposti ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Tenuto conto del parere espresso dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003 circa la razionalizzazione delle procedure di adozione dei provvedimenti ex art. 2544 del codice civile, ora art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che l'avviso di istruttoria relativo al procedimento di scioglimento d'ufficio pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 gennaio 2004, n. 7, non ha sortito opposizione da parte di alcuno;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

Sviluppo Servizi Ecopulizie (SVI.S.EP.) piccola società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata, con sede in Paolisi (Benevento) alla via Vittorio Emanuele s.n.c., costituita per rogito del notaio Marinelli Filippo, in data 22 febbraio 2001, repertorio n. 7608, B.U.S.C. n. 1737, codice fiscale n. 01221800624.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Benevento, 12 febbraio 2004

Il direttore provinciale: IANNAZZONE

04A01936

DECRETO 12 febbraio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Edicoop società cooperativa a responsabilità limitata», in Vitulano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BENEVENTO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 - Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - con il quale è stato demandato alla direzione provinciale del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza la nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano accertati i presupposti ex art. 2544 del codice civile, ora art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Visto il verbale di ispezione, del 12 luglio 1999, eseguita sull'attività della cooperativa «Edicoop società cooperativa a responsabilità limitata» da cui risulta che la stessa si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato centrale per le cooperative in data 18 novembre 1999;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

Società cooperativa «Edicoop società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Vitulano (Benevento), costituita per rogito del notaio Mario Iannella in data 5 gennaio 1990, repertorio n. 197717, registro società n. 4382, B.U.S.C. n. 1277/244918, codice fiscale n. 00880200621.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Benevento, 12 febbraio 2004

Il direttore provinciale: IANNAZZONE

04A01937

DECRETO 13 febbraio 2004.

Sostituzione di un componente effettivo rappresentante dei datori di lavoro nella commissione per il trattamento sostitutivo della retribuzione degli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato, in Lecco.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI LECCO

Visto l'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Visto il proprio decreto n. 11/2002 del 5 giugno 2002 di costituzione della commissione per il trattamento sostitutivo della retribuzione degli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato;

Viste le note della Confederazione italiana agricoltori di Como e Lecco del 15 gennaio 2004 e del 10 febbraio 2004 relative alla sostituzione del dott. Enrico Ferrario, dimissionario, e alla nomina del dott. Marco De Ponti;

Decreta:

Il dott. Marco De Ponti è nominato componente effettivo rappresentante dei datori di lavoro nella commissione per il trattamento sostitutivo della retribuzione degli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato, in sostituzione del dott. Enrico Ferrario.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Lecco, 13 febbraio 2004

Il direttore provinciale reggente: GALEAZZI

04A01938

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 29 dicembre 2003.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo della Giornata della filatelia, nel valore di € 0,41.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, con legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2002 (*Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 2002), con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2003;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, con legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2003, un francobollo celebrativo della Giornata della filatelia, nel valore di € 0,41.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentellatura: 13 × 13¼; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 20,50».

La vignetta raffigura, su un foglio a quadretti, il particolare di una matita e di un temperalapis dal quale fuoriescono idealmente dei francobolli.

Completano il francobollo le leggende «GIORNATA DELLA FILATELIA» e «LA FILATELIA NELLA SCUOLA», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,41».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2003

Il Segretario generale del Ministero delle comunicazioni
MORGANTI

Il Capo della direzione VI del dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

04A01918

DECRETO 29 dicembre 2003.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di quattro francobolli celebrativi dei pionieri dell'aviazione italiana, nel centenario del primo volo, nel valore di € 0,52 per ciascun soggetto.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, con legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2002 (*Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 2002), con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2003;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, con legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2003, quattro francobolli celebrativi dei pionieri dell'aviazione italiana, nel centenario del primo volo, nel valore di € 0,52 per ciascun soggetto.

I francobolli sono stampati in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentellatura: 13 × 13¼; colori: cinque; tiratura: due milioni e cinquecentomila esemplari per ciascun francobollo; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 26,00».

Ciascuna vignetta raffigura rispettivamente, in primo piano, l'immagine di «MARIO CALDERARA», «MARIO COBIANCHI», «GIANNI CAPRONI» e «ALESSANDRO MARCHETTI», quattro aviatori italiani considerati pionieri dell'aviazione italiana e, sullo sfondo, uno dei velivoli da loro stessi progettati.

Completano ogni francobollo la leggenda «PIONIERI AVIAZIONE ITALIANA», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,52».

I francobolli sono raccolti anche in un foglietto. Valori: € 0,52 per ciascun francobollo (foglietto € 2,08). Tiratura: cinquecentomila foglietti, composti

ciascuno di quattro francobolli. Caratteristiche del foglietto: i francobolli sono disposti in una fila e uniti tra di loro lungo il lato di mm 40, in un riquadro perforato posto a destra del foglietto e raffigurano rispettivamente, dall'alto in basso, le immagini di Mario Calderara, Mario Cobianchi, Gianni Caproni e Alessandro Marchetti. Fuori dal riquadro è raffigurato lo scrittore Gabriele D'Annunzio, appassionato di aviazione e protagonista di numerosi voli; in alto a sinistra è riportata la leggenda «CENTENARIO DEL PRIMO VOLO» e in basso a destra è riprodotto il logo di Poste Italiane. Stampa: rotocalcografia. Colori: cinque. Carta: fluorescente, non filigranata. Formato del foglietto: cm 10,6 × 14,6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2003

Il Segretario generale del Ministero delle comunicazioni
MORGANTI

Il Capo della direzione VI del dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

04A01919

DECRETO 29 dicembre 2003.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo della squadra vincitrice del Campionato italiano di calcio di serie A, nel valore di € 0,41.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, con legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2002 (*Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 2002), con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2003;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, con legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2003, un francobollo celebrativo della squadra vincitrice del Campionato italiano di calcio di serie A, nel valore di € 0,41.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30×40; formato stampa: mm 26×36; dentellatura: 13¼×14; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni e seicentomila esemplari; foglio: dodici esemplari, disposti su tre file da quattro; sulla cimosa, lungo i lati sinistro, inferiore e destro, in corrispondenza dei francobolli sono riprodotti,

alternati, lo scudetto tricolore e il logo delle manifestazioni filateliche internazionali «RICCIONE 2003», per un totale di cinque scudetti e cinque loghi. Sul lato superiore è riportata la scritta «IL FOGLIO DI 12 FRANCOBOLLI VALE € 4,92».

La vignetta raffigura, a sinistra, un calciatore in azione di gioco che indossa i colori bianconeri e, a destra, un pallone in rete e uno scudetto.

Completano il francobollo la leggenda «JUVENTUS CAMPIONE D'ITALIA 2002-2003», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,41».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2003

Il segretario generale
del Ministero delle comunicazioni
MORGANTI

Il Capo della direzione VI
del dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

04A01921

DECRETO 29 dicembre 2003.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di due francobolli celebrativi del futurismo, nei valori di € 0,41 e € 0,52.

IL SEGRETARIO GENERALE
del Ministero delle comunicazioni

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, con legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2002 (*Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 2002), con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2003;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, con legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2003, due francobolli celebrativi del futurismo, nei valori di € 0,41 e € 0,52.

I francobolli sono stampati in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 13×13¼; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni e seicentomila esemplari per ciascun francobollo; foglio: dodici esemplari, disposti su quattro file da tre; sul lato superiore di ciascun foglietto è riportata la scritta «IL FOGLIO DI 12

FRANCOBOLLI VALE € 4,92», per il francobollo di € 0,41 e «IL FOGLIO DI 12 FRANCOBOLLI VALE € 6,24» per il francobollo di € 0,52.

Vignette: ciascuna riproduce un'opera del pittore futurista Giacomo Balla e precisamente: - per il valore € 0,41 il dipinto «FORME GRIDO VIVA L'ITALIA» conservato nella Galleria nazionale d'arte moderna, in Roma; - per il valore di € 0,52 uno dei disegni colorati, su carta, denominato «LINEE-FORZA DEL PUGNO DI BOCCIONI» eseguito per la scultura intitolata «Il Pugno di Boccioni», collezione privata.

Completano ciascun francobollo le leggende «GIACOMO BALLA» e «IL FUTURISMO», la scritta «ITALIA» ed il rispettivo valore «€ 0,41» e «€ 0,52».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2003

Il segretario generale
del Ministero delle comunicazioni
MORGANTI

Il Capo della direzione VI
del dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

04A01922

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 4 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Lecce.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Lecce.

1.1. È accertato il mancato funzionamento, dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Brindisi nel giorno 28 gennaio 2004.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a causa dell'interruzione dell'erogazione di energia elettrica, l'Ufficio provinciale ACI di Lecce è rimasto totalmente chiuso al pubblico nella giornata del 28 gennaio 2004.

La circostanza è stata anticipata dal dirigente titolare del medesimo Ufficio con nota prot. 214/2004/PRA del 27 gennaio 2004, e confermata con successiva nota del 2 febbraio 2004.

La Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Lecce ha autorizzato la chiusura al pubblico dell'Ufficio con nota n. 536/2004 Protinf del 28 gennaio 2004.

Alla luce di quanto sopra esposto, occorre regolare la fattispecie indicata nel presente atto.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 4 febbraio 2004

Il direttore regionale: DI GIUGNO

04A01658

PROVVEDIMENTO 11 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento degli uffici di Atri, Sulmona e Vasto.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'ABRUZZO

In base alle attribuzioni conferitegli dalla norme riportate nel seguito del presente atto;

Sentito il Garante del contribuente;

Accerta

l'irregolare funzionamento degli uffici di Atri, Sulmona e Vasto dell'Agenzia delle entrate nel giorno 16 gennaio 2004.

Motivazioni.

L'adempimento degli obblighi tributari dei contribuenti nel giorno 16 gennaio 2004 è stato impedito per irregolare funzionamento degli uffici di Atri, Sulmona

e Vasto dell'Agenzia delle entrate a causa dell'adesione del personale allo sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, e successivo decreto legislativo del 26 gennaio 2001, n. 32.

L'Aquila, 11 febbraio 2004

Il direttore regionale: MONTONE

04A01861

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 9 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento delle attività di sportello nell'area servizi catastali e le ispezioni ipotecarie nell'area di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale del territorio di Treviso.

IL DIRETTORE REGIONALE PER IL VENETO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti dal mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000 con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio;

Vista la nota del 22 gennaio 2004, numero 2751 di protocollo, del direttore dell'Ufficio provinciale del territorio di Treviso, con la quale si comunica il mancato funzionamento il 16 gennaio 2004 delle attività di sportello nell'area servizi catastali e le ispezioni ipotecarie nell'area di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale del territorio di Treviso.

Accertato che il mancato funzionamento delle attività di sportello nell'area servizi catastali e le ispezioni ipotecarie nell'area di pubblicità immobiliare è da attribuirsi all'adesione del personale allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Sentito il Garante del contribuente per la regione Veneto con la nota datata 23 gennaio 2004, n. 683, di protocollo;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento il giorno 16 gennaio 2004 delle attività di sportello nell'area servizi catastali e le ispezioni ipotecarie nell'area di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale del territorio di Treviso.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 9 febbraio 2004

Il direttore regionale: CIERI

04A01854

DECRETO 9 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale del territorio di Vicenza.

IL DIRETTORE REGIONALE PER IL VENETO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti dal mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000 con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio;

Vista la nota del 16 gennaio 2004, numero 551 di protocollo, del direttore dell'Ufficio provinciale del territorio di Vicenza, con la quale si comunica il mancato funzionamento il giorno 16 gennaio 2004 del servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale del territorio di Vicenza.

Accertato che il mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare è da attribuirsi all'adesione del personale allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Sentito il Garante del contribuente per la regione Veneto con la nota datata 22 gennaio 2004, n. 404 di protocollo;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento il giorno 16 gennaio 2004 del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale del territorio di Vicenza.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 9 febbraio 2004

Il direttore regionale: CIERI

04A01855

DECRETO 9 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di sportello catastale dell'Ufficio provinciale del territorio di Venezia.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL VENETO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti dal mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000 con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio;

Vista la nota del 20 gennaio 2004, numero 946 di protocollo, del direttore dell'Ufficio provinciale del territorio di Venezia, con la quale si comunica il mancato funzionamento il giorno 16 gennaio 2004 del servizio di sportello catastale di Venezia;

Accertato che il mancato funzionamento del servizio di sportello catastale di Venezia è da attribuirsi all'adesione del personale allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Sentito il Garante del contribuente per la regione Veneto con la nota datata 22 gennaio 2004, n. 573 di protocollo;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento il giorno 16 gennaio 2004 del servizio di sportello catastale dell'Ufficio provinciale del territorio di Venezia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 9 febbraio 2004

Il direttore regionale: CIERI

04A01856

DECRETO 9 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale del territorio di Padova.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL VENETO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti dal mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000 con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio;

Vista la nota del 16 gennaio 2004, numero 315/1B di protocollo, del direttore dell'Ufficio provinciale del territorio di Padova, con la quale si comunica il mancato funzionamento il giorno 16 gennaio 2004 dei servizi di pubblicità immobiliare di Padova;

Accertato che il mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare di Padova è da attribuirsi all'adesione del personale allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Sentito il Garante del contribuente per la regione Veneto con la nota datata 22 gennaio 2004, n. 407 di protocollo;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento il giorno 16 gennaio 2004 dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale del territorio di Padova.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 9 febbraio 2004

Il direttore regionale: CIERI

04A01857

DECRETO 10 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale del territorio di Vicenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL VENETO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti dal mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000 con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio;

Vista la nota del 15 gennaio 2004, numero 501 di protocollo, del direttore dell'Ufficio provinciale del territorio di Vicenza, con la quale si comunica il mancato funzionamento dalle ore 11 alle ore 12 il giorno 15 gennaio 2004 dei servizi di pubblicità immobiliare di Vicenza.

Accertato che la causa del mancato funzionamento dei servizi immobiliari di Vicenza è da attribuirsi all'assemblea del personale;

Ritenuto che la su esposta causa deve considerarsi evento eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Sentito il Garante del contribuente per la regione Veneto con la nota datata 22 gennaio 2004, n. 371 di protocollo;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dalle ore 11 alle ore 12 il giorno 15 gennaio 2004 dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale del territorio di Vicenza.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 10 febbraio 2004

Il direttore regionale: CIERI

04A01853

DECRETO 10 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del territorio di Caserta.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA CAMPANIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, della legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione l'Agenzia del territorio che stabilisce che le strutture di vertice dell'agenzia sono, tra l'altro, le direzione regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del territorio ha atti-

vato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003 definendo le strutture di vertice tra cui la presente direzione;

Vista la nota dell'ufficio provinciale del territorio di Caserta n. 469 del 27 gennaio 2004, con la quale è stato comunicato il mancato funzionamento dei servizi catastali al pubblico, verificatosi l'intero giorno del 26 gennaio 2004;

Accertato che il mancato funzionamento è dipeso dal trasferimento della sala misura nei nuovi locali siti nel complesso demaniale «Ex caserma Pollio» di Caserta nel predetto giorno;

Considerato che l'ufficio del Garante del contribuente per la regione Campania, con nota protocollo n. 109 del 4 febbraio 2004, ha espresso parere favorevole all'emissione del provvedimento di cui all'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale del territorio di Caserta è accertato come segue:

giorno del 26 gennaio 2004, relativamente per i servizi catastali al pubblico.

Regione: Campania.

Ufficio: Agenzia del territorio - ufficio provinciale di Caserta.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 10 febbraio 2004

Il direttore regionale: AGRUSTI

04A01858

DECRETO 16 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Rieti.

IL DIRETTORE REGIONALE PER IL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recanti norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che, lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la nota inviata in data 26 gennaio 2004, protocollo 492, con la quale è stata comunicata per il giorno 16 gennaio la causa ed il periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliari per quanto concerne l'accettazione delle note e di irregolare funzionamento, parzialmente garantito, del servizio di ispezioni ipotecarie dell'ufficio provinciale di Rieti;

Accertato che tale interruzione è da attribuirsi allo sciopero effettuato dal personale, con conseguente interruzione dei compiti di istituto connessi ai servizi di pubblicità immobiliare;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001 protocollo R/16123, che individua nella direzione compartimentale, la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 protocollo 17500/2003 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione delle direzioni regionali e la cessazione delle direzioni compartimentali;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare e mancato funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

per il giorno 16 gennaio 2004, irregolare funzionamento per sospensione delle attività connesse ai servizi di pubblicità immobiliare;

Regione Lazio:

Agenzia del territorio - ufficio provinciale di Rieti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2004

Il direttore regionale: CESARO

04A01859

DECRETO 16 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Roma.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recanti norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che, lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la nota inviata in data 9 febbraio 2004, protocollo 57266, con la quale è stata comunicata, per il giorno 16 gennaio, la causa ed il periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliari per quanto concerne l'accettazione delle note e di irregolare funzionamento, parzialmente garantito, del servizio di ispezioni ipotecarie dell'ufficio provinciale di Roma;

Accertato che tale interruzione è da attribuirsi allo sciopero effettuato dal personale, con conseguente interruzione dei compiti di istituto connessi ai servizi di pubblicità immobiliare;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, protocollo R/ 16123, che individua nella direzione compartimentale, la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 protocollo 17500/2003 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione delle direzioni regionali e la cessazione delle direzioni compartimentali;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il piano di irregolare e mancato funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare e mancato funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

per il giorno 16 gennaio 2004, mancato funzionamento per sospensione delle attività connesse ai servizi di pubblicità immobiliare;

Regione Lazio:

Agenzia del territorio - ufficio provinciale di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2004

Il direttore regionale: CESARO

04A01860

PROVVEDIMENTO 10 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Savona.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterrano validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'ufficio provinciale di Savona in data 22 gennaio 2004, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dello stesso ufficio provinciale di Savona;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla mancanza di personale durante la giornata dello sciopero indetto per il 16 gennaio 2004 che ha determinato la chiusura al pubblico dell'ufficio medesimo;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 10 febbraio 2004, prot. n. 2100;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio come segue:

il giorno 16 gennaio 2004;

Regione Liguria:

ufficio provinciale di Savona.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 10 febbraio 2004

Il direttore regionale: ORSINI

04A01843

PROVVEDIMENTO 10 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento della Sezione staccata del servizio di pubblicità immobiliare di Sanremo.

IL DIRETTORE REGIONALE PER LA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterrano validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'ufficio provinciale di Imperia in data 16 gennaio 2004, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento della Sezione staccata del servizio di pubblicità immobiliare di Sanremo;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla mancanza di personale durante la giornata dello sciopero indetto per il 16 gennaio 2004 che ha determinato la chiusura al pubblico dell'ufficio medesimo;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 10 febbraio 2004, prot. n. 2100;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio come segue:

il giorno 16 gennaio 2004;

Regione Liguria:

ufficio provinciale di Sanremo.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 10 febbraio 2004

Il direttore regionale: ORSINI

04A01844

PROVVEDIMENTO 10 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di La Spezia.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterrano validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'ufficio provinciale di La Spezia in data 23 gennaio 2004, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dello stesso ufficio provinciale di La Spezia;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi all'adesione del personale alle assemblee indette per i giorni 16, 19, 20, 21, 22 gennaio 2004 dalle ore 11,30 alle ore 12 e il giorno 23 gennaio 2004 dalle ore 11 alle ore 12,15 che ha determinato il non funzionamento dell'ufficio medesimo;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 10 febbraio 2004, prot. n. 2100;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio come segue:

i giorni 16, 19, 20, 21, 22 gennaio 2004 dalle ore 11,30 alle ore 12 e il giorno 23 gennaio 2004 dalle ore 11 alle ore 12,15;

Regione Liguria:

ufficio provinciale di La Spezia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 10 febbraio 2004

Il direttore regionale: ORSINI

04A01845

PROVVEDIMENTO 10 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di La Spezia, per il giorno 16 gennaio 2004.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterrano validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'Ufficio provinciale di La Spezia in data 23 gennaio 2004, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dello stesso Ufficio provinciale di La Spezia;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi all'adesione del personale allo sciopero indetto per il 16 gennaio 2004 che ha determinato il non funzionamento dell'ufficio medesimo;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 10 febbraio 2004, prot. n. 2100;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio come segue:

il giorno 16 gennaio 2004;

Regione Liguria:

ufficio provinciale di La Spezia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 10 febbraio 2004

Il direttore regionale: ORSINI

04A01846

PROVVEDIMENTO 10 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento della Sezione staccata del servizio di pubblicità immobiliare di Chiavari.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale di Genova in data 16 gennaio 2004, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento della Sezione staccata del servizio di pubblicità immobiliare di Chiavari;

Accertato che l'irregolare funzionamento della citata sezione staccata è da attribuirsi all'adesione del personale allo sciopero indetto per il 16 gennaio 2004 che ha determinato la chiusura al pubblico della sezione staccata medesima;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 10 febbraio 2004, prot. n. 2100;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio come segue:

il giorno 16 gennaio 2004;

Regione Liguria:

Sezione staccata del servizio di pubblicità immobiliare di Chiavari.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 10 febbraio 2004

Il direttore regionale: ORSINI

04A01847

PROVVEDIMENTO 16 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'Ufficio di Aosta.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA VALLE D'AOSTA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del

citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003;

Accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio (Reparti catastali e Servizio pubblicità immobiliare) dalle ore 10 alle ore 12 del giorno 14 gennaio 2004 a causa di un'assemblea effettuata dal personale;

Accertato inoltre il mancato funzionamento dell'Ufficio (Reparti catastali e Servizio pubblicità immobiliare) per il giorno 16 gennaio 2004 a causa dello sciopero delle agenzie fiscali indetto dalle OO.SS.;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale non riconducibili a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con note del 12 febbraio 2004, prot. n. 24/2004;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio (Reparti catastali e Servizio pubblicità immobiliare) dalle ore 10 alle ore 12 del giorno 14 gennaio 2004 e il mancato funzionamento dell'Ufficio (Reparti catastali e Servizio pubblicità immobiliare) per il giorno 16 gennaio 2004.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Aosta, 16 febbraio 2004

Il direttore regionale: GAIARSA

04A01849

PROVVEDIMENTO 16 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Torino.

IL DIRETTORE REGIONALE PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'Ufficio provinciale di Torino in data 9 febbraio 2004, prot. n. 61876, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dello stesso;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato Ufficio è da attribuirsi a causa dello sciopero proclamato dalle OO.SS. nazionali per il giorno 16 gennaio 2004;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente con nota datata 16 febbraio 2004, protocollo n. 1818/2004;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato Ufficio come segue:

il giorno 16 gennaio 2004, regione Piemonte: Ufficio provinciale di Torino.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 16 febbraio 2004

Il direttore regionale: MAGGIO

04A01850

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 300 del 29 dicembre 2003), **coordinato con la legge di conversione 24 febbraio 2004, n. 43,** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Disposizioni urgenti concernenti modalità *e tempi* di definitiva cessazione del regime transitorio della legge 31 luglio 1997, n. 249».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.
Modalità e tempi *di definitiva cessazione del regime transitorio*

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 30 aprile 2004, svolge un esame della complessiva offerta dei programmi televisivi digitali terrestri allo scopo di accertare *contestualmente, anche tenendo conto delle tendenze in atto nel mercato*:

a) la quota di popolazione *coperta* dalle nuove reti digitali terrestri *che non deve comunque essere inferiore al 50 per cento*;

b) la presenza sul mercato *nazionale* di decoder a prezzi accessibili;

c) l'effettiva offerta al pubblico su tali reti anche di programmi diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche.

2. Entro trenta giorni dal completamento dell'accertamento di cui al comma 1, l'Autorità invia una relazione al Governo ed alle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nella quale dà conto dell'accertamento effettuato. Ove l'Autorità accerti che non si siano verificate le predette condizioni, adotta i provvedimenti indicati dal comma 7 dell'articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

3. Fino alla data di adozione delle deliberazioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, è consentito alle emittenti che superino i limiti di cui ai commi 6, 7 e 11 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, di proseguire l'esercizio delle reti eccedenti tali limiti e alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo di avvalersi di risorse pubblicitarie su tutte le proprie reti televisive analogiche e digitali.

Riferimenti normativi:

— L'art. 2, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» e pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* è il seguente:

«Art. 2 *(Divieto di posizioni dominanti). — (Omissis).*

7. L'Autorità, adeguandosi al mutare delle caratteristiche dei mercati ed avendo riguardo ai criteri indicati nei commi 1 e 8, ferma restando la nullità di cui al comma 2, adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi delle posizioni di cui al comma 1 o comunque lesive del pluralismo. Qualora ne riscontri l'esistenza, apre un'istruttoria nel rispetto del principio del contraddittorio, al termine della quale interviene affinché esse vengano sollecitamente rimosse; qualora accerti il compimento di atti o di operazioni idonee a determinare una situazione vietata ai sensi dei commi 1 e 2 ne inibisce la prosecuzione e ordina la rimozione degli effetti. Ove l'Autorità ritenga di dover disporre misure che incidano sulla struttura dell'impresa imponendo dismissioni di aziende o di rami di azienda, è tenuta a determinare nel provvedimento stesso un congruo termine entro il quale provvedere alla dismissione; tale termine non può essere comunque superiore a dodici mesi. In ogni caso le disposizioni relative ai limiti di concentrazione di cui al presente articolo si applicano in sede di rilascio ovvero di rinnovo delle concessioni e delle autorizzazioni.

(Omissis).».

— L'art. 3, commi 6, 7 e 11, della citata legge 31 luglio 1997, n. 249, è il seguente:

«Art. 3 *(Norme sull'emittenza televisiva). — (Omissis).*

6. Gli esercenti la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale che superino i limiti previsti dall'art. 2, comma 6, possono proseguire in via transitoria, successivamente alla data del 30 aprile 1998, l'esercizio delle reti eccedenti gli stessi limiti, nel rispetto degli obblighi stabiliti per le emittenti nazionali televisive destinatarie di concessione, a condizione che le trasmissioni siano effettuate contemporaneamente su frequenze terrestri e via satellite o via cavo e, successivamente al termine di cui al comma 7, esclusivamente via cavo o via satellite.

7. L'Autorità, in relazione all'effettivo e congruo sviluppo dell'utenza dei programmi radiotelevisivi via satellite e via cavo, indica il termine entro il quale i programmi irradiati dalle emittenti di cui al comma 6 devono essere trasmessi esclusivamente via satellite o via cavo.

(Omissis).

11. Nessun soggetto può essere destinatario di più di una concessione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale per la trasmissione di programmi in forma codificata. I soggetti legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della presente legge più reti televisive in ambito nazionale in forma codificata devono, ai fini di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, dal 31 dicembre 1997, trasferire via cavo o via satellite le trasmissioni irradiate da

una delle loro reti. Ciascun operatore può proseguire l'esercizio di due reti fino al 30 aprile 1998. A partire dalla data indicata nel precedente periodo la rete eccedente può essere esercitata in via transitoria, alle stesse condizioni e nei termini previsti dai commi 6 e 7. L'Autorità adotta un apposito regolamento che disciplina le trasmissioni in codice su frequenze terrestri e tiene conto, nell'indicazione del termine di cui al comma 7, della particolare natura di tale tipo di trasmissioni. L'Autorità ovvero, fino al momento del funzionamento dell'Autorità stessa, il Ministero delle comunicazioni, in via provvisoria, prima dell'approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, assegna le frequenze libere, anche a seguito del trasferimento su cavo o su satellite delle reti di cui al presente comma, ai concessionari o autorizzati in ambito nazionale e locale che si trovano nelle condizioni previste dal comma 8. Entro il termine di novanta giorni l'Autorità adotta, sulla base delle norme contenute nella presente legge e nel regolamento previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, un regolamento per la disciplina dei servizi radiotelevisivi via cavo. Sono abrogate le norme dell'art. 11, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, in contrasto con la presente legge.

(Omissis).».

Art. 2.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

04A02025

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 23 febbraio 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2576
Yen giapponese	136,12
Corona danese	7,4513
Lira Sterlina	0,67550
Corona svedese	9,1975
Franco svizzero	1,5786
Corona islandese	86,71
Corona norvegese	8,7830
Lev bulgaro	1,9503
Lira cipriota	0,58586
Corona ceca	32,605
Corona estone	15,6466
iorino ungherese	261,00
Litas lituano	3,4532
Lat lettone	0,6690
Lira maltese	0,4287
Zloty polacco	4,8854
Leu romeno	40468
Tallero sloveno	237,6450
Corona slovacca	40,615
Lira turca	1670000
Dollaro australiano	1,6272
Dollaro canadese	1,6845
Dollaro di Hong Kong	9,7792
Dollaro neozelandese	1,8372
Dollaro di Singapore	2,1303
Won sudcoreano	1483,72
Rand sudafricano	8,4006

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A02077

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «L'Oasi per la Vita soc. coop. sociale a r.l.», in Cautano

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «L'Oasi per la Vita soc. coop. sociale a r.l.», con sede in Cautano (Benevento), alla piazza Vittorio Veneto n. 3, costituita per rogito del notaio Maglietta Rosalba in data 8 maggio 2001, repertorio n. 2001/11148, codice fiscale n. 01228080626, BUSC n. 1623/297018.

Dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, scioglimento per atto d'autorità governativa senza nomina del liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interessi potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, Benevento, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A01934

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi al mese di gennaio 2004 che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2003 e 2004 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI E MESI	INDICI (base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
		dell'anno precedente	di due anni precedenti
2003 Gennaio	119,6	2,7	5,0
Febbraio	119,8	2,5	4,8
Marzo	120,2	2,6	5,1
Aprile	120,4	2,5	4,9
Maggio	120,5	2,4	4,7
Giugno	120,6	2,3	4,6
Luglio	120,9	2,5	4,9
Agosto	121,1	2,5	5,0
Settembre	121,4	2,5	5,2
Ottobre	121,5	2,4	5,0
Novembre	121,8	2,4	5,1
Dicembre	121,8	2,3	5,0
Media	*120,8*		
2004 Gennaio	122,0	2.0	4,7

04A01943

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale del comparto istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale tempistica delle procedure elettorali.

In data 12 febbraio 2004, alle ore 10,30 presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra:

l'ARAN: nella persona del Presidente - avv. Guido Fantoni (firmato);

e le seguenti Organizzazione e confederazioni sindacali:

CGIL SNUR AFAM (firmato)	CGIL (firmato)
CISL Università (firmato)	CISL (firmato)
UIL AFAM (firmato)	UIL (firmato)
SNALS - CONFSAL (firmato)	CONFSAL (firmato)
Unione Artisti UNAMS	

La riunione ha per oggetto la definizione del calendario e della tempistica per le elezioni per le rappresentanze sindacali unitarie del personale del comparto «Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale» ai sensi dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998.

Al termine della riunione, avvenuta alle ore 12 le parti suddette sottoscrivono il presente protocollo:

PROTOCOLLO PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO DELLE VOTAZIONI PER IL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE UNITARIE DEL PERSONALE DEL COMPARTO ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE TEMPISTICA DELLE PROCEDURE ELETTORALI.

Art. 1.

Indizione delle elezioni

1. Ai sensi dell'art. 1 dell'Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, parte II, nei giorni 11 - 14 maggio 2004 sono indette, su iniziativa delle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto «Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale» e delle confederazioni cui esse aderiscono firmatarie del presente documento, le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) per il personale del comparto «Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale».

Art. 2.

Calendario e tempistica delle procedure elettorali e termine per le adesioni

1. Le procedure elettorali si svolgeranno con la tempistica di seguito indicata:

17 marzo 2004, annuncio delle elezioni e contestuale inizio della procedura elettorale;

18 marzo 2004, le Istituzioni rendono disponibile l'elenco generale alfabetico degli elettori e ne consegnano copia a tutte le organizzazioni sindacali che ne facciano richiesta. Contestualmente, inizia la raccolta delle firme per la presentazione delle liste;

27 marzo 2004, termine per l'insediamento della commissione elettorale;

1° aprile 2004, termine per l'insediamento della commissione elettorale;

6 aprile 2004, termine per la presentazione delle liste elettorali;

3 maggio 2004, affissione delle liste elettorali all'albo della Istituzione;

11-14 maggio 2004, votazioni (14 maggio: chiusura seggi alle ore 15);

14 maggio 2004, scrutinio (dalle ore 15);

15-19 maggio 2004, affissione risultati elettorali all'albo della istituzione;

20 maggio 2004, le singole amministrazioni sede di elezione inviano il verbale elettorale finale all'ARAN.

2. Le confederazioni non sottoscrittrici del presente protocollo, che siano firmatarie dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU, le organizzazioni sindacali ad esse aderenti e le altre organizzazioni sindacali che comunque vi abbiano già aderito in occasione delle precedenti tornate elettorali, ai fini della presentazione delle liste elettorali non devono produrre alcuna adesione all'Accordo quadro medesimo.

3. Le organizzazioni sindacali rappresentative e non rappresentative che non versano nelle condizioni del punto 2), entro il termine ultimo fissato al 6 aprile 2004, dovranno produrre formale adesione all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU e per la definizione del relativo regolamento elettorale.

04A01923

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2003, recante: «Determinazione dell'incremento della quota capitaria annua dovuta a titolo di contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dai lavoratori autonomi agricoli per l'anno 2003.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 300 del 29 dicembre 2003).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suddetta *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 28, all'ultimo capoverso delle premesse, dove è scritto: «Ritenuta l'opportunità di incrementare, per l'anno 2003, la quota capitaria annua dovuta dai lavoratori;», leggasi: «Ritenuta l'opportunità di incrementare, per l'anno 2003, la quota capitaria annua dovuta dai lavoratori *autonomi agricoli nella misura proposta nella delibera del Commissario straordinario dell'INAIL citata.».*

04A01944

Comunicato relativo al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante: «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.». (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 28/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 45 del 24 febbraio 2004).

Nel titolo del decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel suddetto supplemento ordinario alla «*Gazzetta Ufficiale*», nel frontespizio, nonché alle pagine 3 e 11 del fascicolo relativo al supplemento medesimo, dove è scritto: «Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. *41*.», leggasi: «Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. *42*.».

04A02042

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401047/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (*G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.